

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

473^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 MAGGIO 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI,
indi del Vice Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 24011
Presentazione di relazione	24011

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini

e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE	Pag. 24015 e <i>passim</i>
BALDINI	24021 e <i>passim</i>
BERTOLA, <i>relatore</i>	24016 e <i>passim</i>
CARRARO	24016, 24020
CHIARIELLO	24019 e <i>passim</i>
CIFARELLI	24014, 24017
CODIGNOLA	24042
FILETTI	24020 e <i>passim</i>
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	24016
	e <i>passim</i>
PAPA	24022
* PELLICANÒ	24022 e <i>passim</i>
ROMANO	24015
SOTGIU	24015, 24030

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

BORSARI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annuncio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro della difesa:

« Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale per il Centro d'idrodinamica di Roma » (1719).

Annuncio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Martinelli ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione » (1673); **VALSECCHI Athos** ed altri. — « Regime fiscale degli apparecchi di accensione » (1373).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612); « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), d'iniziativa del senatore

Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma dell'ordinamento universitario** »; « **Modifica dell'ordinamento universitario** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** », d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di giovedì scorso sono stati accantonati gli articoli 27 e 28 con i relativi emendamenti. Passiamo quindi all'esame dell'articolo 29. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario:*

Art. 29.

(*Incompatibilità*)

Sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio i docenti:

1) che siano chiamati a far parte del Governo nazionale;

2) che siano membri del Parlamento;

3) che rivestano la carica di presidente o di assessore di giunta regionale;

4) che rivestano la carica di presidente di amministrazione provinciale;

5) che rivestano la carica di sindaco di comune capoluogo di provincia, ovvero di comune con popolazione superiore ai centomila abitanti;

6) che rivestano la carica di assessore di comune con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti, o di provincia con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

7) che siano presidenti o amministratori delegati di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale;

8) che siano direttori o responsabili di giornali quotidiani.

Sono altresì collocati fuori ruolo i docenti che ricoprano altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali, che possano limitare il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici universitari. Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso dal Ministro della pubblica istru-

zione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la situazione per la quale, secondo i commi precedenti, è previsto il collocamento stesso.

Il periodo trascorso fuori ruolo, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

I docenti fuori ruolo, di cui al presente articolo, possono effettuare, presso le università, senza alcun compenso, attività di ricerca e corsi liberi non ufficiali.

Essi possono partecipare alle riunioni dei consigli di dipartimento, di corso di laurea e di ateneo, quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti.

Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, ai docenti di cui ai punti 1) e 2) del primo comma spetta il trattamento economico previsto dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni, ed ai docenti di cui ai punti 3), 4) 5) e 6) dello stesso comma quello stabilito dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Qualora il collocamento fuori ruolo venga disposto in conseguenza di nomina alle altre cariche previste nell'anzidetto comma primo, ed altresì per i casi indicati nel comma secondo del presente articolo, il docente è tenuto a optare fra il trattamento economico connesso alla sua funzione di docente e quello connesso alla carica conferitagli.

Al termine del mandato, ufficio o carica per il quale fu disposto il collocamento fuori ruolo, il docente viene riassunto nel ruolo stesso, anche in soprannumero, nella sede già occupata.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 29.

B O R S A R I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'esercizio della libera professione, allorchè questa si riferisca all'insegnamento

impartito, e l'adempimento degli incarichi a carattere non continuativo, anche se retribuiti, presso enti nazionali pubblici o privati od enti internazionali sono consentiti ai docenti universitari di ruolo, compatibilmente con l'osservanza del tempo pieno di cui all'articolo 27 e con esclusione di ogni forma di pregiudizio o di concorrenza nei confronti delle istituzioni universitarie.

I docenti di ruolo, che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o del Parlamento o a ricoprire la carica di presidente di regione o di consigliere regionale o di presidente di amministrazione provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o a ricoprire incarichi a carattere continuativo presso enti nazionali pubblici od organizzazioni internazionali, semprechè dichiarati dal Consiglio nazionale universitario di rilevante interesse per la comunità, sono collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato politico o dell'incarico.

Nessuna supplenza di insegnamento può essere conferita a coloro che ricoprono le cariche di cui al comma precedente; i docenti universitari non di ruolo richiamati a ricoprire le cariche stesse decadono dalla supplenza.

I docenti collocati in aspettativa ai sensi del secondo comma hanno facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Essi sono sollevati da tutti i compiti didattici e di ricerca nonchè da tutte le funzioni comunque connesse alla loro qualifica di docenti universitari. Possono tuttavia continuare a svolgere attività di ricerca ed a tenere corsi liberi.

Le cattedre ed i posti di ruolo sono indisponibili; le une e gli altri sono ricoperti in base alle norme dell'articolo 25 ».

29. 11 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I professori universitari di ruolo che siano presidenti delle Camere parlamentari, membri del Governo nazionale, Presidenti di Assemblee regionali, Presidenti od assessori di Amministrazioni regionali, che non chiedano di essere collocati in aspettativa,

sono collocati d'ufficio nella posizione di fuori ruolo per la durata del rispettivo mandato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, numero 1251, ratificato con modificazioni dalla legge 4 luglio 1950, n. 498.

Le cattedre e i relativi posti di ruolo restano indisponibili.

Gli assegni di detti professori collocati nella posizione di fuori ruolo sono ridotti ad una somma corrispondente alla spesa di un incarico interno di insegnamento.

I professori di ruolo, i professori aggregati e gli assistenti di ruolo eletti in Parlamento possono chiedere di essere messi in aspettativa durante il periodo del loro mandato. Durante il periodo di aspettativa è consentito ad essi di svolgere attività scientifica e di ricerca presso la Facoltà, gli Istituti o i Dipartimenti di appartenenza.

I professori di ruolo, collocati in aspettativa durante il mandato parlamentare, sono sostituiti da un supplente designato dal Consiglio di Facoltà, ma hanno facoltà anche saltuariamente di continuare a prestare la loro opera col tenere lezioni o esercitazioni e col partecipare a Commissioni di esame ».

29. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il primo comma. Conseguentemente, al secondo comma, sostituire le parole: « sono altresì collocati fuori ruolo i docenti che ricoprono altri uffici » con le altre: « sono collocati fuori ruolo i docenti che ricoprono uffici » e sopprimere il settimo comma.

29. 1 TRABUCCHI

Al primo comma, sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) che siano Consiglieri regionali ».

29. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, sostituire il numero 6) con il seguente:

« 6) che rivestano la carica di assessore di Comune capoluogo di provincia o di comune con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, ovvero di provincia con popolazione superiore ai 500.000 abitanti ».

29. 6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, sopprimere il numero 8).

29. 7 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il sesto comma.

29. 12 BERTOLA

Al sesto comma, in fine, sopprimere le seguenti parole: « , quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti ».

29. 2 TRABUCCHI

Al sesto comma, sostituire le parole: « , di corso di laurea o di Ateneo » con le altre: « e di Facoltà nonchè alle riunioni del corpo accademico ».

29. 8 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Dopo il sesto comma, inserire il seguente:

« I professori di cui al presente articolo, durante il periodo in cui sono posti fuori ruolo, non sono eleggibili agli organi acca-

demici nè all'ufficio di direttore d'Istituto o di Dipartimento ».

29. 9 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

« Il docente che sia collocato fuori ruolo nei casi indicati nel secondo comma del presente articolo è tenuto ad optare fra il trattamento economico connesso alla sua funzione di docente e quello connesso alla carica conferitagli ».

29. 3 TRABUCCHI

All'ottavo comma, sostituire le parole:

« , il docente è tenuto a optare fra il trattamento economico connesso alla sua funzione di docente e quello connesso alla carica conferitagli » con le altre: « , al docente è sospesa la corresponsione di ogni emolumento per la durata dell'incarico ».

29. 13 BERTOLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I professori di cui al presente articolo non possono essere trasferiti ad altra Facoltà durante tutto il periodo in cui si trovano posti fuori ruolo nè nei tre anni successivi ».

29. 10 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Desidero parlare in relazione all'ordine dei nostri lavori con riferimento a questo articolo 29. Vorrei proporre che anche l'articolo 29 sia discusso insieme con gli articoli 27 e 28 per i quali

abbiamo previsto di rinviare l'esame in base a richiesta avanzata dall'onorevole Ministro.

A prima lettura sembra trattarsi di due argomenti diversi: da una parte il pieno tempo del docente con tutte le sue conseguenze finanziarie e di funzionamento delle istituzioni universitarie, dall'altra le incompatibilità del docente. Ma in realtà questi tre articoli riguardano lo *status* del docente nella nuova configurazione dell'università. Ho ragione di pensare che alcune decisioni in relazione ad uno dei problemi contenuti negli articoli 27 e 28 non potranno non influire sull'articolo 29; del resto, la disciplina relativa alle incompatibilità non comprende solo quanto facilmente può essere oggetto di un accordo fra noi, ma richiede una articolazione dettagliata in relazione proprio a quella che sarà la configurazione del docente a pieno tempo, raffrontata con altre figure di docenti che potranno essere riconosciute.

Dietro questa mia proposta non vi è, come è evidente (comunque tengo a sottolinearlo), alcun intento dilatorio. Per noi ciò è assolutamente fuori di discussione; nè abbiamo qualsiasi altra preoccupazione che non sia quella di fare un ordinato e valido lavoro legislativo. In chiusura della seduta di venerdì scorso, per gli articoli 27 e 28 abbiamo adottato la proposta avanzata dal Ministro nel senso di farli oggetto in prosieguo di definitivo riesame, però proseguendo noi, nel frattempo, la discussione e la votazione degli altri articoli. Per le argomentazioni che ho svolto, a me parrebbe che una decisione analogica per questo articolo 29, che è strettamente connesso agli articoli 27 e 28, sia saggia e possa mettere il Senato in condizione di fare a suo tempo una disamina completa, armonica, equilibrata e senza contraddizioni di tutto il problema che riguarda lo *status* del docente universitario. In tal senso è la mia proposta, onorevole Presidente.

S O T G I U . Domando di parlare sulla proposta di accantonamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Signor Presidente, assistiamo per ogni articolo ad un fatto nuovo. Si

potevano anche, entro certi limiti, comprendere i motivi che hanno indotto il Ministro a chiedere, nella scorsa seduta, l'accantonamento dell'articolo 27, in quanto aveva avanzato la questione della ricerca di ulteriori finanziamenti. Questa volta, invece, non c'è assolutamente nessun motivo, anche perchè sul contenuto di questo articolo, tranne la posizione dei liberali che è abbastanza diversa, c'è quasi una generale unanimità. Basta considerare infatti gli emendamenti che sono stati presentati per accorgersi che non vi sono dissensi di fondo. Allora che motivo abbiamo per chiedere l'accantonamento anche di questo articolo? Forse si vogliono collegare i problemi della incompatibilità con quelli del pieno tempo? Il senatore Cifarelli afferma che esula dalla sua proposta ogni e qualsiasi proposito di insabbiamento. Prendo atto anche di questa affermazione ma, oggettivamente, si assiste invece all'opposto. Anche se non c'è l'intenzione di insabbiamento il risultato è questo. Non è assolutamente accettabile — credo — che si possa procedere alla discussione di questa legge in questo modo. Se la maggioranza ritiene che questa legge non debba essere approvata, lo dica chiaramente; ne prenderemo atto noi, ne prenderà atto l'opinione pubblica e le cose saranno chiare. Quello che non è possibile è invece che si proceda così.

Chiedo quindi, a nome del nostro Gruppo, che si prosegua la discussione del disegno di legge affrontando la discussione e la votazione degli emendamenti all'articolo 29.

R O M A N O . Domando di parlare sulla proposta di accantonamento.

P R E S I D E N T E . Le faccio presente che ha già parlato il senatore Sotgiu a nome del suo Gruppo.

R O M A N O . Il Regolamento prevede che su una proposta di accantonamento possa parlare soltanto un oratore per Gruppo?

P R E S I D E N T E . Precisamente. Credo inoltre che il senatore Sotgiu abbia esaurito tutte le argomentazioni a questo proposito.

R O M A N O . Se il Regolamento prevede questo, non insisto.

C A R R A R O . Domando di parlare sulla proposta di accantonamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Onorevole Presidente, desidero soltanto dire che gli argomenti adottati ora dal senatore Cifarelli per la stretta connessione esistente tra gli articoli 27 e 28 e l'articolo 29, concernenti tutti lo *status* che viene ad assumere il docente universitario in base a questa nuova legge, sono tali da indurre il Gruppo della Democrazia cristiana a votare a favore della proposta di accantonamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sulla proposta di accantonamento.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, la proposta di accantonamento non è partita dalla Commissione ma dal senatore Cifarelli. Il relatore, di fronte a questa proposta, può solo fare un augurio ed esprimere un suo pensiero personale che, qualora l'accantonamento fosse concesso, questo avvenga nel tempo più breve possibile in modo che al più presto si possano riprendere gli argomenti che sono stati lasciati da parte.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sulla proposta di accantonamento.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, mi rendo conto delle ragioni logiche che spingono il senatore Cifarelli ad avanzare questa proposta ed il senatore Carraro ad aderirvi, perchè indubbiamente vi è una certa organicità e coerenza tra questi articoli che definiscono, come è stato detto, lo *status* della figura del docente. Tuttavia debbo precisare che la ragione per la quale abbiamo chiesto nella seduta precedente l'accantonamento degli articoli 27 e 28 non attiene ad un tentativo di ripensamento o di modifica dei principi fon-

damentali di questo nuovo *status*, ma attiene alla esigenza di approfondire meglio alcuni punti che erano emersi nel dibattito, in fondo punti periferici, marginali rispetto alla scelta centrale che riguardava la definizione del tempo pieno, la definizione dei doveri e dei diritti del docente, quindi lo *status* complessivo.

Quali sono stati questi punti? Un emendamento del senatore Bettiol che riguardava o riguarda la possibilità di un'attività dei professori universitari di giurisprudenza, così come mi pare avvenga — ce lo ricordava il senatore Bettiol — in Germania, in qualità di magistrati; un emendamento del senatore Romano in cui si prevedeva la costituzione di un fondo unico nazionale con la raccolta dei proventi dei vari dipartimenti e che ci è parso fornisse un suggerimento utile da rimeditare per creare condizioni di parità fra tutte le università italiane; e infine l'emendamento che, abolendo il dodicesimo — se non sbaglio — comma dell'articolo 27, toglierebbe completamente qualsiasi spazio anche modesto alla professione industriale e quindi ci imponeva e ci impone di riflettere un momento per riesaminare, se è possibile — e io ho detto che non ero sicuro di questo — il problema della retribuzione del tempo pieno.

Ora, questi motivi non hanno niente a che vedere con lo *status* nella sua organizzazione fondamentale. Ed è per questo che ho molte perplessità — lo debbo dire al senatore Cifarelli con molta sincerità — sulla richiesta che egli ci ha fatto. La capisco logicamente, tuttavia non posso condividerla politicamente in questo momento e spiego perchè: se accantoniamo l'articolo 29 ho la sensazione che si possa dare l'impressione che noi, accantonato il 27 ed il 28, abbiamo voluto mettere in discussione appunto quest'architettura, mentre non è questa la nostra intenzione; abbiamo chiesto soltanto di poter avere il tempo per un confronto di idee, per approfondire alcuni punti e soprattutto il complesso problema retributivo. Ecco perchè io personalmente, per evitare questa impressione (perchè poi queste impressioni si creano; bisogna tenerne conto; si creano al di là delle intenzioni e

delle buone volontà che pure sono chiare, limpide ed inequivoche); penso che sarebbe meglio invece andare avanti e discutere l'articolo 29.

PRESIDENTE. Senatore Cifarelli, insiste nella sua proposta di accantonamento?

CIFARELLI. Signor Presidente, ritiro la mia proposta. La motivazione è nelle dichiarazioni dell'onorevole Ministro. Ritenevo che qui noi dovessimo porci unicamente problemi di coerenza e di rigore nella legiferazione. Se dobbiamo dare la precedenza alla valutazione delle impressioni che può avere l'opinione pubblica, io — me lo consenta l'onorevole Ministro — voglio essere pronto a escludere le « impressioni » anche se inconsulte e infondate. Però dichiaro che non ritengo affatto che dobbiamo, nel momento in cui affrontiamo problemi giuridici, tenere conto eccessivamente delle ripercussioni immediate sull'opinione pubblica. Da parte dei repubblicani non vi è nessun ostacolo a che la legiferazione per la nuova università vada avanti, ma vogliamo non già una legge punitiva bensì una legge costruttiva. Per queste ragioni non insisto nella proposta fatta poco fa.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'articolo 29 e dei relativi emendamenti, di cui è già stata data lettura.

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, desidero anzitutto far osservare che la soppressione del sesto comma, che si propone con l'emendamento 29.12, riguarda soltanto le parole: « di corso di laurea » perchè il consiglio di corso di laurea è scomparso nel testo approvato. Pertanto la proposta di soppressione di tutto il

comma è dovuta ad una svista e deve intendersi limitata soltanto alle parole: « di corso di laurea ».

La proposta contenuta poi nell'emendamento 29.13 è molto semplice e serve soltanto a rendere più chiaro il testo. Siccome ad una seconda lettura si è avuta l'impressione che il testo, così come era stato redatto dalla Commissione, poteva dare adito ad una interpretazione allargata, allora il relatore, a nome della Commissione, ha proposto questa seconda dizione che in pratica non modifica il testo ma lo rende solo più preciso.

PRESIDENTE. Come ha testè annunciato il senatore Bertola, il suo emendamento 29.12 deve essere così riformulato: « al sesto comma sopprimere le parole: " di corso di laurea " ».

Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 29.11, del senatore Germanò e di altri senatori, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9 e 29.10, del senatore Nencioni e di altri senatori e 29.1, 29.2 e 29.3, del senatore Trabucchi, sono decaduti.

Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole agli emendamenti testè illustrati dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.12 nel nuovo testo formulato dal senatore Bertola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.13 del senatore Bertola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 30. Se ne dia lettura.

BORSARI, Segretario:

Art. 30.

(Docenti associati
e lettori di lingua straniera)

Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche non sostitutive degli insegnamenti da esso impartiti, il Dipartimento può associare, in un numero non superiore ad un decimo dei propri docenti di ruolo, studiosi, anche stranieri, i quali sono assunti con contratto non rinnovabile immediatamente, di durata non superiore a tre anni.

È immediatamente rinnovabile il contratto di associazione stipulato con lo studioso di cittadinanza straniera che sia vincitore di concorso per docente universitario di ruolo.

Il compenso per l'attività del docente associato è fissato, su proposta dei dipartimenti interessati, dall'università che iscrive il relativo onere nel proprio bilancio.

Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai docenti universitari di ruolo.

Il dipartimento può associare docenti di altre università italiane che siano stati collocati a riposo; può associare altresì docenti di università straniere anche se abbiano superato il settantesimo anno di età.

Possono inoltre essere associati docenti di ruolo in servizio presso altri ordini di scuole; essi mantengono il proprio stato giuridico ed il relativo trattamento economico per la durata del contratto.

I lettori di lingue straniere possono essere associati con contratti anche immediatamente rinnovabili e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 30.

BORSARI, Segretario:

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « non sostitutive degli insegnamenti da esso impartiti, ».

30.6 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al primo comma, sostituire le parole:

« il Dipartimento può associare, in un numero non superiore ad un decimo dei propri docenti di ruolo » con le altre: « ogni Consiglio di Facoltà può associare in numero non superiore ad un terzo dei propri professori di ruolo ordinari e straordinari ».

30.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Al primo comma, dopo la parola: « stranieri », inserire le altre: « di riconosciuta notorietà ».

30.7 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al primo comma, sopprimere le parole:

« non rinnovabile immediatamente ».

30.1 TRABUCCHI

Al primo comma, sostituire le parole:

« non rinnovabile immediatamente » con le altre: « anche rinnovabile ».

30.8 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al primo comma, sostituire le parole:

« i quali sono assunti con contratto non rinnovabile immediatamente, di durata non superiore a tre anni. » con le altre: « i quali sono assunti con contratto biennale, rinnovabile per un altro biennio, e non ulteriormente rinnovabile presso la stessa università se non sia trascorso un ulteriore biennio. ».

30.15 CIFARELLI, CARRARO

Al primo comma, sostituire la parola: « tre » con l'altra: « sei ».

30.9 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al primo comma, in fine, sostituire le parole: « a tre anni » con le altre: « a cinque anni ».

30. 2 TRABUCCHI

Sopprimere il secondo comma.

30. 3 TRABUCCHI

Sopprimere il secondo comma.

30. 10 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il compenso per l'attività del professore associato è fissato, secondo tabelle approvate dal Ministro della pubblica istruzione, ed è posto a carico del bilancio dell'università ».

30. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Non può essere associato dal dipartimento chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, di membri del relativo consiglio o di docenti di ruolo del dipartimento ».

30. 16 CIFARELLI, CARRARO

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« I docenti universitari di ruolo non possono essere associati ».

30. 17 CIFARELLI, CARRARO

Sopprimere il quinto comma.

30. 11 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Sopprimere il quinto comma.

30. 18 PELLICANÒ, PAPA, ANTONICELLI, ROMANO, PIOVANO, BONAZZOLA
RUHL Valeria, SOTGIU, ROSSI,
PIRASTU, FERMARIELLO

Sopprimere il sesto comma.

30. 12 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al sesto comma, dopo le parole: « Possono inoltre essere associati docenti di ruolo in servizio presso altri ordini di scuole », inserire le altre: « e ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche ».

30. 14 BALDINI, LIMONI, MAZZOLI

Al settimo comma, sopprimere le seguenti parole: « immediatamente rinnovabili e ».

30. 13 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Con l'emendamento 30. 6 intendiamo sopprimere, al primo comma, le seguenti parole: « non sostitutive degli insegnamenti da esso impartiti ». Ci sembra che in questo modo il risultato sia più chiaro, senza possibilità di equivoci. Abbiamo poi presentato l'emendamento 30. 7, tendente ad aggiungere, dopo la parola: « stranieri » le altre: « di riconosciuta notorietà », perchè ci è sembrato utile fare questa precisazione. Se bisogna chiamare un docente da fuori, sia egli almeno un grosso nome, altrimenti possiamo farne a meno! Con il 30. 8 abbiamo voluto sostituire alle parole: « non rinnovabile immediatamente » al primo comma, le altre: « anche rinnovabile », e vedo che anche il senatore Trabucchi è d'accordo con me, avendo presentato un emendamento analogo. Allo stesso fine tende il 30. 9 che vuole sostituire le parole: « tre anni », con le altre: « sei anni »; ci sembra

che aumentando la durata del contratto i docenti possano meglio illustrare ed esaurire l'insegnamento per il quale sono stati chiamati.

Con il 30.10 chiediamo di sopprimere il secondo comma: ci sembra opportuno che lo studioso di cittadinanza straniera, vincitore di concorso per docente universitario di ruolo, si metta in regola con le leggi dello Stato, così come abbiamo stabilito nella trattazione degli articoli precedenti.

L'emendamento 30.11 propone la soppressione del quinto comma, perchè ci sembra inutile. I docenti di lingue straniere possono essere associati dal dipartimento con contratti: riteniamo che così si complicano le cose; è meglio mantenersi sui criteri di ordine generale, altrimenti se si verifica un caso particolare, non lo si può prendere in considerazione perchè non si verifica secondo quella data dizione. Sono questioni più formali che sostanziali, ma comunque credo che sarebbe conveniente la soppressione di questo comma.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la soppressione del sesto comma prevista dall'emendamento 30.12: lo riteniamo inutile ai fini del concetto ispiratore di tutto l'articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.13, dobbiamo dire che la espressione « immediatamente rinnovabili » contenuta nel settimo comma non l'abbiamo compresa bene. Non comprendiamo perchè i contratti con i quali vengono associati i lettori di lingue straniere possono essere anche immediatamente rinnovabili; a noi interessa soprattutto che possano essere anche in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma.

Come ripeto, si tratta di piccoli emendamenti che hanno soprattutto lo scopo di perfezionare il testo e che sono più di forma che di sostanza.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 30.4, mentre insistiamo sull'emendamento 30.5. Facciamo presente la opportunità dell'accoglimento di questo

emendamento per stabilire dei criteri di carattere obiettivo in ordine alla determinazione del compenso.

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 30.15. Con questo emendamento il senatore Cifarelli ed io abbiamo proposto che sia possibile allargare il periodo dell'associazione immediata degli studiosi assunti a contratto, periodo che nel testo dell'articolo è previsto rigidamente in tre anni e non è immediatamente rinnovabile e che il senatore Chiariello poco fa, illustrando un suo emendamento, ha proposto che sia portato invece a sei anni. Con la nostra proposta crediamo di venire in qualche misura incontro anche all'esigenza fatta presente dal senatore Chiariello, che il periodo di tempo possa arrivare immediatamente fino ai quattro anni; riteniamo però che questi quattro anni non debbano essere contrattualmente fissati *ab origine*, ma debbano essere costituiti da due periodi biennali in modo che il dipartimento, qualora si accorga che la presenza del docente associato non è più utile ai suoi fini o che il docente associato non risponde alle attese che in lui aveva riposte, possa interrompere la permanenza del docente associato stesso dopo un biennio. Per tale motivo il nostro emendamento dice che la durata dell'associazione è biennale ed immediatamente rinnovabile per una volta.

Detto questo, credo che, per ragioni di coordinamento, debba essere anche modificata la prima parte del secondo comma dell'articolo 30 laddove è detto: « È immediatamente rinnovabile il contratto di associazione stipulato con lo studioso di cittadinanza straniera ».

In realtà con l'emendamento che noi abbiamo presentato oggi è immediatamente rinnovabile anche il contratto di associazione concluso con lo studioso italiano.

P R E S I D E N T E . Mi perdoni, senatore Carraro: questo è un altro emendamento?

CARRARO. Onorevole Presidente, a dire il vero non c'è alcun emendamento proposto in questo senso, ma non so se l'Assemblea possa rendersi conto del fatto che, se dovesse essere approvato l'emendamento proposto dal senatore Cifarelli e da me, in cui si dice che è immediatamente rinnovabile anche l'associazione del docente di cittadinanza italiana, verrebbe a non avere un significato proprio l'inizio del secondo comma, dove si dice: « È immediatamente rinnovabile ... ».

Quindi, se venisse approvato l'emendamento proposto dal senatore Cifarelli e da me, allora credo che l'avverbio « immediatamente » dovrebbe essere sostituito con la parola: « sempre ». Infatti il significato che noi vogliamo dare al secondo comma dell'articolo 30 è che sia possibile per il docente straniero vincitore di concorso insegnare in un determinato dipartimento fino a quando consegua la cittadinanza italiana. E poichè il conseguimento della cittadinanza italiana può richiedere un lasso di tempo maggiore dei quattro anni che sono previsti dall'emendamento proposto dal senatore Cifarelli e da me per il docente italiano, ecco che allora di conseguenza dovrebbe essere modificata anche la parte iniziale del secondo comma, sostituendo la parola: « immediatamente » con la parola: « sempre », appunto perchè sia possibile che il dipartimento si avvalga dell'insegnamento di questo docente in attesa che le pratiche per l'acquisizione della cittadinanza italiana siano esaurite.

Ripeto: su questo punto non abbiamo presentato un emendamento e quindi affido questa considerazione al Presidente dell'Assemblea per vedere se, appunto per ragioni di coordinamento, non ritenga ...

PRESIDENTE. Senatore Carraro, la pregherei, per l'eventualità che l'emendamento 30. 15 sia accolto dall'Assemblea, di preparare intanto il nuovo emendamento e di farlo firmare dagli altri presentatori, sicchè possiamo avere un emendamento all'articolo nei termini da lei esposti.

CARRARO. La ringrazio, onorevole Presidente.

L'emendamento 30. 16 è stato ispirato dalla opportunità di evitare, con l'introduzione di apposita norma, che si ripetano abusi che hanno avuto anche eco clamorosa sulla stampa e che perciò sia fatto divieto di associare in un dipartimento taluni stretti congiunti di chi sia docente di ruolo in quello stesso dipartimento.

L'emendamento 30. 17 è soltanto formale, perchè propone di sostituire al quarto comma le parole: « Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai docenti universitari di ruolo », con le parole: « I docenti universitari di ruolo non possono essere associati ». Questa formula dà una maggiore chiarezza alla volontà della Commissione, che è espressa in modo piuttosto equivoco. Abbiamo inteso rendere esplicito ciò che la Commissione voleva esprimere, escludendo la possibilità dell'associazione dei docenti di ruolo nel dipartimento.

BALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, l'emendamento 30. 14 è in correlazione con l'ultimo comma dell'articolo 19 che abbiamo già votato. All'ultimo comma di tale articolo, infatti, è stato accolto un emendamento, di iniziativa dei senatori Salari, Zaccari e Baldini, con il quale si prevede il riconoscimento di studi e di ricerche compiuti presso università straniere o enti di ricerca. In quella sede io avevo proposto l'espressione « presso il Consiglio nazionale delle ricerche », ma l'Aula ha votato l'espressione « enti di ricerca ». Ora, se viene riconosciuto questo servizio, a me pare sia logico che possano essere associati docenti di ruolo in servizio presso altri ordini di scuole come dice il sesto comma dell'articolo 30, ma ritengo che si debbano aggiungere le parole: « e ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche ». Se invece vogliamo mantenere il testo dell'ultimo comma dell'articolo 19 potremmo dire: « o presso enti di ricerca ». In questo modo potremmo far sì che l'università usufruisca dell'esperienza di questi ricercatori che hanno dato prova di maturità

e di capacità scientifica presso il Consiglio nazionale delle ricerche o presso altri enti, tenendo presente che si tratta di docenti associati.

P E L L I C A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L I C A N Ò . I motivi per i quali proponiamo la soppressione del quinto comma dell'articolo 30 sono evidenti. Infatti non è concepibile che i docenti di altre università italiane collocati a riposo o i docenti di università straniere, anche se abbiano superato il settantesimo anno di età, possano essere associati dal dipartimento. Senza la soppressione di questo comma si verrebbe a costituire una categoria di docenti con una unica caratteristica: quella della vecchiaia, anche se saggia. Noi avremmo infatti in ogni dipartimento il 10 per cento di docenti che hanno superato i limiti di età e che provengono anche da università straniere.

P A P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A . Il nostro Gruppo con l'emendamento 30.18, or ora brevemente illustrato dal senatore Pellicanò, propone la soppressione del quinto comma dell'articolo 30 che prevede l'associazione di docenti di altre università italiane che siano stati collocati a riposo e di docenti di università straniere anche se abbiano superato il settantesimo anno di età. Riteniamo infatti che associare docenti che siano stati collocati a riposo significhi in realtà stabilire una deroga, un'eccezione alla norma che prevede il collocamento in pensione a 70 anni. Infatti, essendo l'associazione, così come prevista dal primo comma dell'articolo in esame, della durata di 3 anni, di fatto il collocamento in pensione, per lo meno per alcuni docenti, verrebbe spostato a 73 anni. Inoltre, sebbene il contratto di associazione non è immediatamente rinnovabile, non si esclude però che, dopo una pau-

sa, possa anche essere rinnovato; e potrebbe verificarsi che un docente, collocato in pensione a 70 anni, associato fino al 73° anno, dopo la pausa di un anno, al 74° anno, venga associato per la seconda volta e così via di seguito.

Onorevole Presidente, tutto ciò può aprire la strada, come è ovvio, a sollecitazioni, a pressioni, a richieste per il prolungamento del servizio oltre il settantesimo anno; e a queste sollecitazioni si potrebbe essere tentati di dare risposta con la creazione di attività didattiche e scientifiche di comodo. D'altra parte, prevedendo il primo comma dell'articolo 30 che il numero degli associati non deve essere superiore a un decimo dei docenti di ruolo del dipartimento, la chiamata al posto di associato di docenti già collocati in pensione potrebbe ridurre l'utilizzazione di studiosi più giovani, dei quali l'università potrebbe giovare e che potrebbero a loro volta giovare di questo rapporto con l'università.

Pertanto siamo nettamente contrari al quinto comma e per le ragioni che ho rapidamente esposto ne chiediamo la soppressione.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del senatore Trabucchi, gli emendamenti 30.1, 30.2 e 30.3 da lui presentati sono decaduti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore non può accettare l'emendamento 30.6 illustrato dal senatore Chiariello perchè volutamente la Commissione ha stabilito che questi insegnamenti affidati ai professori associati non devono sostituire gli insegnamenti affidati ai professori in organico. Ciò del resto è ovvio. Dal momento che i posti in organico sono tutti occupati e sono quelli che non si possono sostituire, evidentemente non è possibile affidare a professori associati tali insegnamenti. È in questo senso che la Commissione ha dettato il testo presentato e perciò il relatore non può accettare l'emendamento 30.6.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.7, il relatore si trova in imbarazzo. Infatti non può dire: non voglio che si scriva che si associ lo straniero « di riconosciuta notorietà », perchè sarebbe come sostenere che si vuole associare stranieri la cui notorietà « non è conosciuta ». È implicito che quando si associa qualche straniero, si fa questo per qualche motivo e cioè perchè nell'ambito di quella disciplina lo straniero è considerato uomo valido, esperto, capace. Evidentemente, se il senatore Chiariello insiste, il relatore non può dirgli di no. Vorrei comunque pregarlo di non insistere perchè il relatore non può dire di no in quanto il suo no potrebbe assumere un significato facilmente polemico e cioè che il relatore si oppone all'assunzione di straniero di riconosciuta notorietà. Ecco perchè il relatore è imbarazzato in proposito: se il senatore Chiariello insisterà nel suo emendamento, il relatore per forza di cose dovrà dirgli di sì.

R O M A N O . Ma tanto anche quella formulazione dal punto di vista giuridico non dice niente.

B E R T O L A , *relatore*. Certo, è soggettiva e con essa si mette soltanto il relatore in imbarazzo.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.8, questa proposta di sostituzione al primo comma non è accettabile e, giustificando il disaccordo del relatore, giustifico il motivo per cui la Commissione ha scritto « non rinnovabile immediatamente ». Ebbene il motivo è molto semplice: la Commissione teme che con la rinnovabilità immediata e continua dell'associato si ricostituisca la figura dell'incaricato che gradualmente dovrebbe scomparire. Ecco perchè si è scritto « non rinnovabile immediatamente »; accettando però — lo dichiaro subito — l'emendamento presentato dai senatori Cifarelli e Carraro ed illustrato un momento fa dallo stesso senatore Carraro, si comprende meglio il pensiero della Commissione la quale è d'accordo nello stabilire un periodo più lungo di quanto previsto, non tre ma quattro anni, diviso in due tappe, in quanto se l'università si accorge di aver stipula-

to un contratto di associazione con chi ha una competenza piuttosto relativa in una certa disciplina, dopo il primo biennio non gli conferma il secondo.

Credo che l'emendamento 30.15 dei senatori Cifarelli e Carraro, accettato dal relatore a nome della maggioranza della Commissione, faccia ritenere in parte superato l'emendamento 30.9. Il senatore Chiariello, a nome anche dei suoi colleghi, Germanò, Premoli, Bergamasco e Veronesi, aveva proposto di sostituire la parola « tre » con l'altra: « sei ». Nell'illustrare il suo emendamento il senatore Chiariello si era però dichiarato disposto ad accettare una durata del contratto un po' più breve. I senatori Cifarelli e Carraro propongono quattro anni, anche se suddivisibili in due periodi.

P R E S I D E N T E . Si pronunci esplicitamente sul 30.9.

B E R T O L A , *relatore*. Prego di ritirarlo, in quanto il relatore, accettando la proposta Cifarelli e Carraro, non può accettare la proposta Germanò ed altri.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.10, tendente a sopprimere il secondo comma, il senatore Carraro illustrando il suo emendamento ha già spiegato (e mi esonera così dal dare ulteriori spiegazioni) i motivi per i quali è stato scritto questo secondo comma: proprio per il caso dello straniero che vince il concorso ma non può occupare il posto perchè privo di cittadinanza italiana. Per questo gli si concede la rinnovabilità del contratto (come è stato maggiormente precisato nell'ulteriore proposta del senatore Carraro) fino a quando non assuma la cittadinanza italiana. Una volta assunta la cittadinanza italiana, ricade nella norma successiva in base alla quale non può essergli concessa la continuazione del contratto di associazione. Per questi motivi prego di ritirare questo emendamento, in quanto è evidente che il relatore non può accettarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.5 il relatore non può accettarlo in quanto si tratta di una norma troppo rigida. Se confrontiamo questa proposta sostitutiva con quanto è scritto dalla Commissione, notia-

mo che la differenza è la seguente: nel testo proposto dalla Commissione il compenso al docente associato è fissato dall'università, mentre nell'emendamento si propone che il compenso venga fissato dal Ministero della pubblica istruzione, secondo apposite tabelle. Riteniamo che quando si tratta di docenti associati, soprattutto nel caso di docenti stranieri, non si può vincolare il compenso a tabelle precise. Anzi il compenso deve variare e bisogna lasciare margine di autonomia all'università in questo campo.

Per questi motivi, in nome appunto dell'autonomia, il relatore preferisce il testo della Commissione e non può accettare l'emendamento in esame. Vorrei che venisse ritirato, se fosse possibile, proprio per i motivi che ho esposto.

P R E S I D E N T E . Avverto che, da parte del senatore Carraro e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. La Presidenza consente alla sua presentazione, valendosi della facoltà di cui al quinto comma dell'articolo 100 del Regolamento. Si dia lettura dell'emendamento.

A R N O N E , Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole:

« È immediatamente rinnovabile » con le altre: « È sempre rinnovabile, fino alla nomina in ruolo ».

30.19 CARRARO, SPIGAROLI, FALCUCCI
Franca, SPAGNOLLI, COLLEONI,
INDELLI, BURTULO, ALESSANDRINI

B E R T O L A , relatore. Sono senz'altro favorevole a questo emendamento. Per quanto riguarda l'emendamento 30.16, il relatore lo accetta. Accetta anche il 30.17 che non porta nessuna novità dal punto di vista sostanziale, ma soltanto una maggiore precisione, una maggiore sintenticità.

Per quanto riguarda il 30.11 e il 30.18 entrambi tendenti a sopprimere il quinto comma dell'articolo, il relatore fa presente che non può accettare questa soppressione e vorrebbe giustificare questo suo parere negativo con due parole. La Commissione ha

ritenuto che quando si tratta di forme di associazione non si debbano guardare limiti di età. Se non guardiamo i limiti di età per quanto riguarda gli stranieri, non possiamo guardarli nemmeno per quanto riguarda gli italiani, altrimenti faremmo trattamenti diversi per gli italiani e per gli stranieri. Ecco perchè si ammette questa possibilità; ma non è un diritto del docente che va in pensione. Il docente che va in pensione potrà fare richiesta in questo senso, anche facendo delle pressioni (è umano che questo avvenga), ma la responsabilità di associarlo o meno compete sempre all'università. E siccome abbiamo ammesso che gli stranieri possono essere associati anche se abbiano superato il settantesimo anno di età, la seconda parte di questo comma è quella che giustifica la prima parte; e la seconda parte è stata ammessa... (*Interruzione del senatore Papa*). Io lo capisco, ma la seconda parte è stata ammessa perchè già abbiamo avuto dei casi di docenti stranieri che avevano superato il settantesimo anno di età e che sono venuti in Italia (l'esperienza l'abbiamo avuta specialmente nel campo della chirurgia) per insegnare tecniche sconosciute nel nostro Paese. È sembrato ai membri della Commissione che di fronte a questo vantaggio, di imparare tecniche nuove, non potessero essere messi dei limiti di età. Ecco perchè la Commissione ha proposto questo comma che vale per gli italiani con riferimento al superamento dell'età pensionabile e per gli stranieri con riferimento al superamento del settantesimo anno di età. Con questa giustificazione del testo della Commissione il relatore spera di aver motivato sufficientemente il suo parere negativo per quanto riguarda le proposte di soppressione del quinto comma avanzate dal senatore Germanò e da altri senatori e dal senatore Pellicanò e da altri senatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 30.12 tendente a sopprimere il sesto comma dell'articolo, il relatore non comprende il motivo per cui si vuole questa soppressione. Non lo comprende perchè questa possibilità di associazione data a docenti di ruolo in servizio presso altri ordini di scuole mi sembra che sia utile poichè finora (non sotto la

forma di associazione, ma sotto forma di incarico o di comando) si sono avuti buoni frutti. In fondo questa è un'altra possibilità di usufruire delle competenze di docenti che fanno parte di altri ordini di scuole. Poichè il relatore è convinto della bontà del comma della Commissione, non può accettare la proposta di soppressione.

Per quanto riguarda l'emendamento 30. 14, il relatore è d'accordo nella sostanza però si pone un duplice problema e prega il senatore Baldini, presentatore, di prestare attenzione a quanto il relatore sta dicendo. Che cosa abbiamo scritto in questo comma? Che « possono essere associati docenti di ruolo in servizio presso altri ordini di scuole... ». Abbiamo escluso, si domanda il relatore, che possano essere associati altri competenti di altre parti? Penso di no.

La seconda preoccupazione è determinata dal fatto che, se scriviamo che possono essere associati i ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, in questo modo escludiamo forse, al di là della volontà del proponente, che possano essere associati i ricercatori di altri istituti comunque essi siano, pubblici o privati. Perciò, come il relatore si è convinto che il testo della Commissione, in una retta interpretazione, non esclude questa possibilità, così prega il senatore Baldini di non insistere perchè teme che con questa formula vengano poi esclusi dalla possibilità di associazione ricercatori di altri istituti.

PRESIDENTE. Allora lei è contrario all'emendamento?

BERTOLA, *relatore*. Pregherei il senatore Baldini di non insistere. D'altra parte, se vi fosse il pericolo di una diversa interpretazione, allora chiederei ai proponenti di formulare un emendamento diverso. Per quanto riguarda l'emendamento 30. 10 non comprendo la proposta di soppressione perchè qui stiamo trattando dei lettori. Tutti sappiamo chi sono questi lettori: in pratica si tratta di persone, in genere cittadini stranieri, che vengono in Italia per insegnare la loro lingua. Per costoro non possiamo applicare la norma del non rinnovabile perchè nessuno accetterebbe di venire. Naturalmen-

te se poi si dimostrano veramente bravi non solo nella conoscenza della lingua, della grammatica ma anche nell'insegnamento, noi dobbiamo trattenerli. Ecco perchè è stata omessa l'espressione « immediatamente rinnovabili ».

CHIARIELLO. Ma se queste persone non sono brave, come ce ne liberiamo se lei rende i contratti automaticamente rinnovabili?

BERTOLA, *relatore*. Ma qui non si parla di contratti automaticamente rinnovabili. I contratti di associazione sono contratti a termine e come tali si rinnovano se c'è la coincidenza della volontà delle due parti. Ma se una delle due parti, nell'ipotesi la università, non vuole rinnovare il contratto per motivi di opportunità, ad esempio perchè quelle persone non mostrano la capacità di insegnamento, allora il contratto non viene rinnovato. In altre parole non c'è un vincolo perenne e nel testo della Commissione non si parla di automaticità. Pertanto il relatore, convinto della opportunità del testo della Commissione, spera di convincere i presentatori dell'emendamento a ritirare la loro proposta. Nel caso contrario il relatore deve dare giudizio negativo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole relatore ha già fornito ampie motivazioni per cui mi limiterò ad esprimere sintenticamente il parere del Governo. Pertanto sono contrario all'emendamento 30. 6, all'emendamento 30. 7...

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, le ricordo che il relatore si è dichiarato favorevole...

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per l'esattezza il relatore si è dichiarato perplesso.

CHIARIELLO. Comunque ritiriamo l'emendamento 30. 7.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Inoltre il Governo è contrario al 30. 8, favorevole al 30. 15, contrario al 30. 9, contrario al 30.10, contrario al 30. 5, favorevole al 30. 16, con quella modifica di cui si è parlato, favorevole al 30. 19, contrario al 30. 11, al 30. 18 e al 30. 12.

Circa l'emendamento 30. 14 vorrei dire al senatore Baldini che secondo me ha ragione il relatore, perchè tutti possono essere associati in quanto il primo comma dell'articolo 30 dice: « Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche... il dipartimento può associare... studiosi, anche stranieri... ». In questa parola « studiosi » sono certo compresi anche i ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche. Se invece andiamo a specificare, può darsi che si finisca con il far escludere qualcun altro; nella sostanza siamo perciò d'accordo, ma credo che potrebbe bastare l'interpretazione che diamo, e che resterà a verbale, che i ricercatori sono senz'altro compresi. Pregherei perciò il senatore Baldini di non insistere.

Sono contrario infine all'emendamento 30. 13.

P R E S I D E N T E . Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento 30. 6?

C H I A R I E L L O . Ritiriamo tutti i nostri emendamenti, signor Presidente, ed esattamente gli emendamenti 30. 6, 30. 7, 30. 8, 30. 9, 30. 10, 30. 11, 30. 12 e 30. 13.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 30. 15, presentato dai senatori Cifarelli e Carraro, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Filetti, insiste per la votazione dell'emendamento 30. 5?

F I L E T T I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 30. 5, presentato dal senatore

Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30. 19, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30. 16, presentato dai senatori Cifarelli e Carraro, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30. 17, presentato dai senatori Cifarelli e Carraro, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Pellicano, insiste per la votazione dell'emendamento 30. 18?

P E L L I C A N O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 30. 18, presentato dal senatore Pellicano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Baldini, insiste per la votazione dell'emendamento 30. 14?

B A L D I N I . Dopo le dichiarazioni del Governo, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 30 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Trabucchi è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. ...

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emettere uno o più decreti aventi forza di legge intesi:

a) a dettare norme per regolamentare il funzionamento interno dei dipartimenti;

b) a stabilire i principi ai quali debba informarsi l'organizzazione tecnica ed economica dei dipartimenti e degli istituti.

Nell'esercizio dell'attività come sopra delegata il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi:

1) il docente universitario dovrà attenersi alle regole che saranno impartite dal consiglio di dipartimento o, in casi di urgenza, dal direttore per quanto riguarda la attività didattica, la presenza in dipartimento, l'organizzazione di esercizi ed esperimenti, l'ammissione di studenti a colloqui singoli o di gruppo, l'uso di macchine, attrezzi e locali del dipartimento;

2) il docente risponderà disciplinarmente e pecuniariamente, ove occorra, della trascuratezza nello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, della mancata cura di strumenti, macchine, attrezzature, materiali di sperimentazione, della insufficiente cura nell'attuazione della collaborazione con gli altri docenti e con i ricercatori del dipartimento;

3) in ogni caso il docente risponderà disciplinarmente per le violazioni alle norme della presente legge e del regolamento generale universitario, che non costituiscano reato ».

30.0.1

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del senatore Trabucchi, questo emendamento è decaduto.

Passiamo all'articolo 31. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

TITOLO IV

FORMAZIONE DI PERSONALE PER LA RICERCA E L'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO

Art. 31.

(Ricercatori universitari)

I laureati da non oltre cinque anni che superino il concorso di cui al quarto comma del presente articolo, vengono assegnati presso un dipartimento per svolgervi, in qualità di ricercatori universitari, attività di:

ricerca e studio ai fini della propria preparazione scientifica e formazione all'insegnamento,

assistenza degli studenti nei loro studi, collaborazione col dipartimento nello adempimento delle sue funzioni.

Ai ricercatori universitari non possono essere affidate funzioni di insegnamento in sostituzione dei docenti.

I predetti ricercatori dispongono di un assegno a carico dello Stato.

Il numero degli assegni da attribuire è determinato, ogni anno, in relazione alle disponibilità finanziarie previste dalla legge, e ripartito dal Consiglio nazionale universitario per settori di ricerca. Il Ministro della pubblica istruzione destina gli assegni ai singoli dipartimenti, in base alle richieste formulate dagli stessi, e bandisce, entro il 31 marzo, distinti per settori di ricerca, i concorsi per l'attribuzione degli assegni predetti.

Le modalità di svolgimento dei concorsi sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'assegnazione dei vincitori a ciascun dipartimento è disposta con decreto del Ministro stesso, previa designazione del dipartimento, con il consenso dell'interessato. I vincitori per i quali non siano state formulate le sopradette designazioni, sono as-

segnati dal Ministro ai dipartimenti presso i quali siano disponibili i relativi assegni.

I ricercatori possono essere trasferiti, a domanda, presso altri dipartimenti della stessa o di altra università, in seguito a richiesta dei dipartimenti medesimi, semprechè siano quivi disponibili i relativi assegni. Detti trasferimenti sono effettuati prima del bando dei nuovi concorsi.

Ai fini indicati dal presente articolo, le università possono istituire, a carico dei rispettivi bilanci, ulteriori assegni per ricercatori universitari presso i propri dipartimenti. Detti assegni, il cui importo annuo deve essere uguale a quello stabilito dall'articolo 32, vengono attribuiti mediante concorso. Le modalità di svolgimento di tale concorso sono stabilite dallo statuto dell'ateneo, con l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli 32 e 33.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 31.

A R N O N E , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Ministro della pubblica istruzione contemporaneamente alla presentazione del programma pluriennale di incremento dei posti di ruolo dei docenti universitari presenta un programma per la erogazione di almeno ventimila assegni per la ricerca rinnovabili per l'addestramento didattico e scientifico al fine del reclutamento del personale docente e in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Gli assegni per la ricerca vengono attribuiti mediante concorsi nazionali banditi dal Ministero della pubblica istruzione secondo le richieste avanzate dai dipartimenti a norma dell'articolo 11 della presente legge.

L'assegno è dell'importo annuo di lire 2.500.000 e, se confermato, viene portato a lire 3.000.000.

I beneficiari dell'assegno per la ricerca sono obbligatoriamente soggetti all'assicurazione generale di invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione malattia, non-

chè, nei casi stabiliti, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. All'iscrizione relativa provvede l'amministrazione dell'ateneo, con i criteri di ripartizione dei rispettivi oneri osservati per il personale dello Stato.

L'attività svolta dal beneficiario dell'assegno per la ricerca è valutabile come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici. Ai beneficiari dell'assegno di ricerca non possono essere affidate nell'ambito del dipartimento funzioni di insegnamento in sostituzione dei docenti universitari » e *conseguentemente sopprimere gli articoli 32, 33 e 34.*

31. 16 SOTGIU, ROMANO, PIOVANO, PAPA, FARNETI Ariella, ROSSI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, GUANTI, PELLICANÒ, ANTONICELLI

Al primo comma, sostituire il periodo iniziale con il seguente:

« Gli assistenti universitari sono nominati con appositi concorsi e prestano la loro opera presso le singole cattedre o i dipartimenti, svolgendo le seguenti mansioni: ».

31. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, sostituire le parole: « da non oltre 5 anni » con le altre: « di età non superiore a 35 anni ».

31. 11 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al primo comma sostituire il terzo capoverso (assistenza degli studenti nei loro studi) con il seguente: « partecipazione ai seminari ed alle esercitazioni per gli studenti », e all'ultimo capoverso aggiungere, in fine, la parola: « scientifiche ».

31. 17 BERTOLA, CODIGNOLA

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« La limitazione, di cui al comma precedente, per la partecipazione al concorso per ricercatore non si applica nei confronti di coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca nonchè nei confronti di coloro che nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge si siano trovati in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati assistenti incaricati per almeno un anno;

b) siano stati assistenti volontari per almeno un triennio;

c) abbiano goduto per almeno un anno di borse di studio di perfezionamento didattico e scientifico per i laureati ».

31.12 GERMANÒ, PRFMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al secondo comma, sopprimere la parola « non ».

31.13 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Ai ricercatori universitari possono essere affidate funzioni di insegnamento integrative di quelle esercitate dai docenti ».

31.1 TRABUCCHI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I ricercatori universitari non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti; non è loro consentita altra attività di carattere continuativo; è fatto loro divieto di esercitare attività professionale privata ».

31.18 BERTOIA, CODIGNOLA

Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È nulla ogni prova di esame sostenuta dagli studenti davanti a

commissioni di cui facciano parte assistenti universitari ».

31.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il numero degli assegni da attribuire annualmente è determinato in relazione alle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Per la distribuzione e l'attribuzione ai singoli dipartimenti si applicano le norme previste dall'ultimo comma dell'articolo 22. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce i relativi concorsi, distinti per settori di ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno ».

31.19 BERTOLA, CODIGNOLA

Al quarto comma, sostituire le parole:

« ai singoli dipartimenti » con le altre: « alle singole facoltà ».

31.6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Ai concorsi di cui al comma precedente sono ammessi anche gli stranieri il cui titolo di studio sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 53, lettera a) ».

31.10 SALARI, ZACCARI

Al quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai concorsi possono partecipare tutti gli studiosi non laureati, cittadini o stranieri. ».

31.7 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« L'assegnazione dei vincitori alle cattedre ed ai dipartimenti è disposta con decreto del Ministro stesso tenendo conto delle richieste avanzate dalle singole facoltà, con il consenso dell'interessato. I vincitori per i quali non siano state avanzate richieste sono assegnati dal Ministro stesso a cattedre o a dipartimenti ove ve ne sia necessità, con il consenso dell'interessato. ».

31.8 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al sesto comma, all'ultimo rigo, sostituire la parola: « siano » con la parola: « restino ».

31.20 BERTOLA, CODIGNOLA

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« Gli assistenti universitari possono essere trasferiti, a domanda, presso altre cattedre od altri dipartimenti della stessa o di altra università, col consenso del titolare della cattedra o del direttore di dipartimento, ove l'assistente presta servizio ».

31.9 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al settimo comma, sostituire le parole:

« in seguito a richiesta » con le altre: « su parere conforme ».

31.2 TRABUCCHI

Sostituire, ove ricorrono, le parole: « ricercatori universitari » con le altre: « assistenti universitari ».

31.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Tale concorso è riservato agli iscritti alle scuole di specializzazione in regola con il piano di studi prestabilito, che collaborino col dipartimento nell'adempimento delle sue funzioni, e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 27, comma settimo ».

31.15 SCARDACCIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le università sono autorizzate a riconoscere, ai fini dell'attribuzione degli assegni per ricercatore universitario, l'opera prestata presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. I ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche possono ottenere, previo esame-colloquio, limitatamente alla disponibilità presso i rispettivi dipartimenti, assegni per ricercatori universitari. Tale assegnazione comporta il decadimento dal ruolo di ricercatore CNR. L'importo degli assegni è determinato in base al disposto dell'articolo 32, tenuto conto del trattamento precedentemente goduto dal ricercatore CNR ».

31.14 BALDINI, LIMONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le amministrazioni pubbliche possono comandare presso le università propri dipendenti in qualità di ricercatori. Ad essi si applicano tutte le disposizioni previste nel presente articolo ».

31.21 BERTOLA, CODIGNOLA

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento 31.16 desidero far presente che nel testo vi è un errore materiale: al primo comma, laddove si dice: « presenta un programma per l'erogazione di almeno ventimila assegni » è stata saltata la parola « biennali ». Il testo deve leggersi perciò: « Il Ministro della pubblica istruzione, contemporaneamente alla presentazione

del programma pluriennale di incremento dei posti di ruolo dei docenti universitari, presenta un programma per la erogazione di almeno ventimila assegni biennali ».

Chiarito questo, vorrei dire che il nostro emendamento è sostitutivo dell'intero titolo quarto del disegno di legge e precisamente degli articoli 31, 32, 33 e 34. Noi proponiamo un diverso modo di reclutamento dei nuovi docenti universitari. Il testo della maggioranza, articolato appunto nei quattro articoli, prevede un tipo di reclutamento che sostanzialmente non si discosta da quello attuale. Oggi per lo studente che intende continuare la carriera universitaria si aprono due possibilità: quella di usufruire di una borsa di studio e quella di fare un concorso per assistente. La stessa aspirazione del borsista è quella di diventare assistente. È vero che esistono altre forme intermedie (l'assistente incaricato, ad esempio), ma sostanzialmente le possibilità sono queste. In pratica con la proposta della maggioranza non ci si discosta notevolmente dall'attuale sistema di reclutamento. Siamo contrari a questo sistema di reclutamento perchè ha dato luogo e dà luogo agli abusi oggi riscontrabili in tutte le università: infatti sull'assistente universitario oggi ricadono in modo assai largo i compiti del docente senza che d'altra parte corrispondano analoghi diritti e un analogo trattamento economico. L'assistente universitario oggi è utilizzato nelle università per far lezione in luogo del professore, per fare gli esami invece del professore; gli si danno, comunemente, incarichi di insegnamento. È venuta meno di fatto la sua possibilità di addestramento didattico e scientifico.

A noi sembra che l'introduzione della figura di ricercatore configurata dal disegno di legge ripeta all'incirca l'attuale figura dell'assistente; quindi introduce il pericolo reale che entro uno spazio di tempo non eccessivamente lungo nell'università si crei nuovamente la situazione che abbiamo oggi.

È vero che l'assistente universitario attualmente ha una carriera che dura fino all'andata in pensione e invece, secondo la proposta della maggioranza della Commissione, il ricercatore può restare tale soltanto per

nove anni; ma originariamente anche per l'assistente c'era un limite di dieci anni di permanenza in ruolo. Quindi il fatto che la legge presenti una figura che può esistere soltanto per nove anni non esclude che poi, così come è accaduto per l'assistente, abbastanza rapidamente si torni proprio allo stesso stato giuridico dell'assistente.

D'altronde a noi sembra anche che questo metodo di reclutamento non risponda alle esigenze reali di un reclutamento che faccia accedere nella misura più larga possibile all'università leve quanto più ampie possibili di giovani. Il periodo di permanenza dello *status* di ricercatore è troppo lungo ed essendo troppo lungo rende più difficile l'accesso a nuove leve di giovani, perchè gli stanziamenti sono limitati. Sarebbe senza dubbio maggiore il numero dei giovani che potrebbe sperimentare la carriera di ricercatore se questa sperimentazione potesse essere limitata a 4 o 5 anni soltanto.

Se il periodo di permanenza di nove anni è troppo lungo, sembra anche, d'altra parte, che non corrisponda a criteri logici il modo di licenziamento dopo nove anni del ricercatore che non riesca a diventare docente, perchè il disegno di legge prevede che possa essere immesso nei ruoli dello Stato senza concorso. In effetti così può accadere oggi per l'assistente universitario.

La lunghezza dei tempi, la possibilità di passare dopo nove anni da ricercatore nei ruoli dello Stato significa sostanzialmente due cose: in primo luogo un costo sociale eccessivo. Se un giovane che affronta la carriera universitaria noi lo teniamo in prova, diciamo così, per nove anni, la formazione del docente universitario rappresenta un costo sociale molto alto, tanto più alto perchè, come l'esperienza dimostra, dopo 4-5 anni di attività di ricerca e di attività collegata alla didattica, è possibile già formulare un giudizio di idoneità: che il giovane sia o no adatto, capace, con tendenze positive alla ricerca e all'insegnamento, che un giovane sia così fatto lo si comprende dopo 4-5 anni come massimo; trattenerlo ancora per 4 anni, oltre — ripeto — a impedire che nuove leve di giovani possano tentare di intraprendere questa carriera di ricerca e di insegnamen-

to nell'università, rappresenta un costo sociale del tutto sproporzionato; significa praticamente continuare a investire dei danari della collettività avendo già ormai la certezza che questa spesa non porterà alla formazione del docente universitario. Una simile impostazione evidentemente si collega a una concezione del tutto superata del docente di ruolo, considerato come membro di una casta chiusa e inaccessibile. In secondo luogo, il costo sociale diventa anche maggiore se dopo nove anni questo giovane anzichè immerterlo nei ruoli universitari lo trasferiamo in quelli della scuola media. Infatti non abbiamo la necessità di formare un professore di scuola media in 9 anni; un professore di scuola media si forma attraverso i 4 anni di università. Il costo sociale per formare un professore di scuola media è questo. E allora perchè dobbiamo tenere per 9 anni un giovane nell'attività di ricerca, all'università, per poi mandarlo a fare il professore di scuola media quando poteva fare il professore di scuola media, finita l'università, attraverso un concorso o attraverso l'abilitazione, secondo quanto è stabilito o si stabilirà che si debba fare?

La proposta della maggioranza ci sembra pertanto del tutto incongrua, tanto più — mi si consenta di aggiungere ancora questa osservazione prima di concludere — che è stato approvato l'articolo 19 con il quale si è introdotto il dottorato di ricerca. Dice l'articolo 19 che il dottorato di ricerca, che è un titolo accademico, lo si consegue dopo 4 anni che si è svolta attività come ricercatori. Quindi dopo 4 anni il ricercatore può acquisire un titolo accademico, che a detta della maggioranza è di estrema importanza, analogo alla vecchia libera docenza. Ma, se dopo 4 anni colui che ha svolto attività di ricercatore può acquisire questo titolo, non si capisce perchè debba essere trattenuto, come prevedono gli articoli 31, 32, 33 e 34 del disegno di legge, per altri 4 anni. Non si comprende la necessità di tutto questo.

Ecco perchè noi proponiamo, signor Presidente e onorevoli colleghi, una diversa formula di reclutamento; una formula secondo la quale il ministro bandisce concorsi, che

ovviamente sono dei concorsi nazionali, attraverso i quali vengono dati degli assegni per la ricerca — potremmo dire degli assegni per ricercatori dal momento che la figura del ricercatore è stata già introdotta in un articolo precedente — di durata biennale che possono essere rinnovati. Se poi dopo il rinnovo, cioè dopo 4 anni di esperienza, si dimostra che il giovane non ha la capacità di continuare per questa strada non vi è assolutamente necessità di continuare a dargli un assegno e di mantenerlo a spese dello Stato: vuol dire che affronterà un'altra carriera. È sufficiente che il periodo di attività che ha svolto mentre percepiva l'assegno di ricercatore gli venga valutato ai fini della pensione, qualora acceda a una carriera dello Stato, e possa fruire di tutte le forme di assistenza e di previdenza.

In questo modo realizziamo un tipo di reclutamento che consente una maggiore mobilità tra i giovani che desiderano affrontare la carriera universitaria e che di conseguenza consente una maggiore scelta, una scelta più razionale e tra l'altro meno costosa.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, riteniamo che quando si fanno delle riforme non si debbano fare soltanto riforme di parole; pertanto riteniamo che debba essere mantenuta una categoria di funzionari docenti quale quella degli assistenti universitari. Peraltro con il nostro emendamento 31.4 vogliamo sostituire con le parole: « assistenti universitari » le parole: « ricercatori universitari »; ma di fatto e gli uni e gli altri svolgono la stessa funzione. Manteniamo questo emendamento ed insistiamo perchè sia mantenuta la formula tradizionale degli assistenti universitari.

L'emendamento 31.5 è evidentemente subordinato all'eventuale accoglimento del primo ed ha una specifica funzione in quanto tende ad eliminare un decadimento dell'istituto universitario verificatosi allorquando

partecipano a determinate commissioni assistenti universitari.

Ritiriamo l'emendamento 31.6 in quanto è superato dalle norme in precedenza applicate. Insistiamo, invece, per la votazione del 31.7 in quanto ci sembra necessaria la precisazione che « ai concorsi possono partecipare tutti gli studiosi non laureati, cittadini o stranieri », dato che nel disegno di legge manca una qualsiasi indicazione in proposito.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.8 ritiriamo la prima parte fino alle parole: « con il consenso dell'interessato ». Insistiamo, invece, per la seconda parte in quanto ci sembra che, ove manchino richieste, il criterio da seguire sembrerebbe quello della necessità di servizio e non quello della disponibilità di assegni. Gli assegni possono anche essere reperiti in qualche modo, *altronde*, al di fuori degli stessi dipartimenti.

Ritiriamo l'emendamento 31.9 così come ritiriamo l'emendamento 31.3.

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo presentato dal collega Sotgiu e da altri senatori del suo Gruppo debbo fare alcune osservazioni. Nulla da obiettare se si vogliono dare 20.000 borse di studio; tra l'altro si tratta di borse di studio molto decorose (2 milioni e mezzo per il primo anno, 3 milioni per il secondo anno; e tutte le questioni assicurative, di invalidità e di infortuni sono considerate) e quindi su di esse non ho nulla da obiettare. Trovo invece da obiettare questo: ma, in tal modo, l'università non avrà più personale? È un discorso che ho fatto altra volta; in altri termini: l'università non deve dare ai ricercatori che delle semplici borse di studio; la università non doveva avere neanche i dottori di ricerca, perchè anche qui sarebbero bastate le solite borse di studio: ma allora l'università da chi è fatta? Guai nominare, con il disegno di legge in esame, la parola

assistente! Ma sarebbe lo stesso che se in un domani negli ospedali i medici (parlo per assurdo) avessero dato cattiva prova e si volesse allora creare un altro ospedale senza medici. Ma gli assistenti sono elementi fondamentali di un istituto clinico e di un istituto universitario qualunque esso sia. Come si fa una università nella quale non vi sono nè assistenti nè aiuti? Solo in Italia succederà questo. Se passiamo la frontiera o verso est o verso ovest o travalichiamo gli oceani, troveremo ovunque gli assistenti.

Il collega Sotgiu si preoccupava del fatto che nel futuro non vi sarebbero persone disposte ad intraprendere la carriera universitaria. Ma proprio nella maniera che egli preconizza i giovani studiosi non vi andranno più. Sarebbero persone con nulla davanti a loro, con il vuoto. Hanno semplicemente delle borse di studio che non danno neanche un titolo utile per la carriera, per cui il tempo trascorso nell'università non ha alcun valore. Vengono date semplicemente queste borse di studio, e poi i beneficiari debbono aspettare il traguardo del concorso per docente unico. Ma allora chi farà l'assistente in una grande clinica universitaria, chi farà l'aiuto? Stiamo creando una qualche cosa che non ha pilastri di sostegno. È un fatto nuovo questo, che avviene solo da noi, per cui si sta tentando di far saltare, nel togliere quanto più è possibile, le strutture del mondo universitario.

Si dice: gli assistenti hanno dato cattiva prova. Ma chi lo ha detto? Anche oggi, se visitiamo le cliniche, troviamo assistenti che lavorano dieci ore al giorno; ne troviamo tanti, direi tantissimi. Ci sono altri che non lo fanno? Certo, ci sono i buoni e ci sono i cattivi, ma questo avviene dovunque. Vogliamo abolire una categoria della quale nessuno al mondo si è accorto che si possa fare a meno?

Questo è il punto, dunque, che mi sembra fondamentale. Stiamo attenti, perchè stiamo varando una legge che non deve durare nè un giorno nè un mese, ma è una legge che dovrà dare una nuova strutturazione alla cultura superiore dello Stato, e noi creiamo un qualcosa senza gerarchia, senza una scala

che invogli a camminarvi sopra, per poter raggiungere le vette. Ma in tal guisa non si troverà nessuno disposto a farlo, perchè nessuno è disposto a stare magari nove anni fermo, senza avanzare minimamente. Nessuno vi andrà per le ragioni che sostengo io, non per quelle del collega Sotgiu, perchè non diamo niente a questi giovani. Possono stare dei giovani con nove anni di borse di studio? Neanche per sogno, non si vive con le borse di studio. Le borse di studio sono fatti momentanei, della durata di mesi, magari di due o tre anni, ma non si può stare nove anni con le borse di studio, senza aver fatto la minima carriera.

Non ho nulla da obiettare, se in supplemento alla carriera universitaria si vogliono dare delle borse di studio a giovani che non riescono ad entrare per una ragione qualsiasi, per esempio perchè non hanno superato il concorso per assistente; però dobbiamo pensare innanzitutto alla strutturazione dell'università, che in questa legge non vedo. Di strutturazione in questa legge c'è soltanto quella che riguarda i docenti unici e poi, faticosamente, si è salvato il dottore di ricerca, pur avendo dovuto rimandarne la nomina a due anni dopo la promulgazione di questa legge. A parte questo, quindi, le strutture universitarie mancano assolutamente!

Per queste ragioni siamo nettamente contrari all'emendamento del senatore Sotgiu, ma non — ripeto — all'attribuzione delle borse di studio, perchè sono una cosa ottima in tutti i Paesi civili, non solo in quelli che hanno grandi disponibilità di mezzi, come l'America, ma anche negli altri Paesi; anche se talvolta i fondi sono male utilizzati, tuttavia spesso danno dei buoni frutti. Quindi a questo proposito non ho nessuna difficoltà nel riconoscerne l'utilità; debbo dire però che vi è la necessità di una integrazione con la vera vita universitaria: deve trattarsi cioè di un qualche cosa di aggiuntivo e non di sostitutivo.

Per queste ragioni, ripeto, mentre ci dichiariamo contrari all'articolo sostitutivo presentato dai senatori Sotgiu, Romano ed altri, dobbiamo essere favorevoli per logica all'emendamento 31.4 dei senatori Nencioni, Crollalanza ed altri in cui si ammette la pre-

senza degli assistenti universitari da nominare con un regolare concorso. Vuol dire che, come si fanno i concorsi per gli assistenti di ospedali, si faranno i concorsi per gli assistenti universitari: i capaci andranno avanti, gli altri prenderanno qualche borsa di studio se ci sarà e potranno fare lo stesso un buon tirocinio.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.11 debbo fare alcune precisazioni. Il primo comma dell'articolo 31 dice: « I laureati da non oltre cinque anni che superino il concorso di cui al quarto comma del presente articolo, vengono assegnati presso un dipartimento... ». Noi crediamo che, specialmente in questo periodo di transizione e di grandi perplessità per tutta quella classe intermedia di coloro che ancora non hanno raggiunto alcun traguardo, nè possono ancora cimentarsi per il concorso di docente unico, in questo periodo, ripeto, in cui ci saranno certamente delle sfasature legate soprattutto alle cose, indipendentemente dagli uomini, derivanti da questa legge, sia opportuna la norma contenuta nel nostro emendamento per cui il primo comma dovrebbe essere il seguente: « I laureati di età non superiore a 35 anni... ». Chi fa concorsi simili, se è molto bravo, avrà circa trenta, trentuno anni; fissando il limite di età in 35 anni abbiamo dato un lasso di tempo per permettere un certo respiro e una certa comodità.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.12, esso tende ad inserire dopo il primo comma dell'articolo quanto segue: « La limitazione, di cui al comma precedente, per la partecipazione al concorso per ricercatore non si applica nei confronti di coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca nonchè nei confronti di coloro che nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge si siano trovati in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati assistenti incaricati per almeno un anno;

b) siano stati assistenti volontari per almeno un triennio;

c) abbiano goduto per almeno un anno di borse di studio di perfezionamento didattico e scientifico per i laureati ».

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue CHIARIELLO). La ragione di questa nostra preoccupazione si riferisce proprio a quello che io dicevo precedentemente, cioè al fatto che ci troviamo eminentemente in una fase di transizione in cui ci saranno inevitabilmente delle vittime innocenti, come i giovani che ancora non sono in condizioni di poter fare questi esami ma che si stavano preparando e troveranno fatalmente del vuoto davanti a loro e delle difficoltà nel poter inserirsi in una legge che naturalmente ha ancora bisogno di puntelli e di rodaggio per funzionare, comunque vadano le cose. Allora dico che non si può prescindere, quando si fa la valutazione di queste persone che si debbono presentare ai concorsi, dal tener presente, nel conteggio del quinquennio antecedente, se costoro abbiano fatto un servizio di assistenza già come incaricati (il che ha comportato una stima e una valutazione da parte dei superiori) o se abbiano fatto per un triennio gli assistenti volontari o abbiano già goduto di quelle tali borse di perfezionamento che oggi poi dovrebbero diventare l'unico elemento di sostegno della vita universitaria italiana.

Per queste ragioni ritengo che vada inserito dopo il primo comma l'emendamento 31.12.

L'altro emendamento presentato dal nostro Gruppo a questo articolo è l'emendamento 31.13. Con la nostra proposta vorremmo che fosse soppressa la parola « non » che si riferisce alla possibilità dei ricercatori universitari di insegnare in sostituzione del docente. Ebbene, noi riteniamo che questa possibilità debba essere concessa. Infatti può capitare che il docente debba essere sostituito. Fino a qualche tempo fa la cosa era piuttosto rara, direi rarissima, perchè nessuno più di un professore universitario è geloso delle sue lezioni ed io conosco professori che non sono mai mancati alla lezione. D'altra parte è indubbio che possano prospettarsi delle necessità indipendenti dalla volontà del

professore. Ad esempio il professore, residente magari in Sicilia o a Torino, viene invitato a venire a Roma per far parte di alcune commissioni. Ovviamente, pur lavorando intensamente, questa attività lo costringe quanto meno a star lontano dalla sua sede una settimana. Ed allora, in questa settimana le lezioni devono essere sospese?

CODIGNOLA. C'è il supplente!

CHIARIELLO. D'accordo, ma spesso è utile che a fare la lezione sia uno dei collaboratori più diretti del professore, uno di quelli che conoscono il suo pensiero. Ad esempio, se si sta facendo la lezione sulle malattie di cuore, che male c'è che uno dei collaboratori del professore possa fare una lezione complementare sulla elettrocardiografia? Sarebbe utilissima e in fondo così si sta facendo. Pertanto io ritengo che togliere quel « non » sia opportuno, poichè bisognerebbe consentire ai ricercatori di sostituire il professore, naturalmente qualora vi sia il parere favorevole del consiglio di dipartimento. Questo per evitare che vi siano dei tagli netti che limitano l'attività delle università stesse.

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato a nome del senatore Codignola e mio è duplice: innanzitutto vuole precisare una affermazione che era contenuta nel primo comma, dove si dice: « assistenza degli studenti ». Ci è sembrato opportuno abolire la parola « assistenza » che poteva essere male interpretata e precisare meglio. Per questo si è scritto che uno dei compiti dei ricercatori è la partecipazione ai seminari ed alle eser-

citazioni degli studenti. La seconda proposta è puramente esplicativa: quando si parla di ricerche, si intendono le ricerche scientifiche.

Per quanto riguarda l'emendamento 31. 18, sempre a firma Bertola e Codignola, con esso si vogliono estendere i divieti dell'esercizio della professione privata anche a questi ricercatori: se abbiamo usato un criterio restrittivo per i docenti ordinari, ci sembra opportuno estenderlo anche ai ricercatori per il periodo in cui saranno tali.

L'emendamento 31. 19 è una chiarificazione e non reca alcuna particolare novità al testo proposto dalla Commissione, ma spiega meglio quale sia la tecnica per l'attribuzione dei posti di ricercatore. L'emendamento 31. 20 è puramente grammaticale, in quanto sostituisce alla parola « siano » la parola « restino ».

L'emendamento 31. 21 costituisce invece una novità. Con una revisione del testo abbiamo ritenuto opportuno concedere che le pubbliche amministrazioni possano comandare presso le università propri dipendenti in qualità di ricercatori. Questo emendamento va completato poi con l'emendamento presentato dal senatore Carraro e da altri senatori che precisa che questi comandi debbono essere accettati dall'università, cioè dai dipartimenti interessati.

PRESIDENTE. Come ha testè annunciato il senatore Bertola, da parte del senatore Carraro e di altri senatori è stato presentato un sub-emendamento. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

All'emendamento 31. 21, sostituire le parole: « Le amministrazioni pubbliche possono comandare presso le università propri dipendenti in qualità di ricercatori » con le altre: « Le amministrazioni pubbliche possono comandare presso le università, con il consenso dei dipartimenti interessati, propri dipendenti in qualità di ricercatori ».

31. 21/1 CARRARO, VARALDO, BERTOLA, DAL FALCO, CODIGNOLA, BALDINI, BUR- TULO, FALCUCCI Franca

BALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, l'emendamento 31. 14 da me presentato insieme al senatore Limoni entra nell'ordine delle modalità di svolgimento dei concorsi che sono previsti al quinto comma dell'articolo 31. Pertanto non insisto e lo ritiro. Dichiaro invece di fare mio, in assenza dei presentatori, l'emendamento 31. 10, dei senatori Salari e Zaccari.

PELLICANÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **PELLICANÒ.** Mi trovo pienamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Sotgiu circa l'articolo 31 in discussione. Vorrei aggiungere che nel testo della Commissione la figura del ricercatore è presentata in forma ibrida ed ambigua. Il ricercatore non è nè carne nè pesce, svolge attività scientifiche e didattiche in quanto assiste gli studenti, ma non può sostituire il docente nell'insegnamento; collabora alle attività del dipartimento, ma non ha uno stato giuridico; è infine mal retribuito.

Mi sembra che il ricercatore, così come la sua figura è delineata nel testo della Commissione, sia un po' come un bracciante dell'università. L'articolo 31 non prevede il numero dei ricercatori che debbono operare nella università. Il numero degli assegni da attribuire — ecco un altro punto su cui contrastiamo — è determinato in relazione alle disponibilità finanziarie previste dalla legge, in quanto questa disponibilità finanziaria non costituisce una scelta prioritaria. Nel corso di questa discussione abbiamo potuto constatare che le somme da stanziare per la università devono essere sempre elemosinate.

Desidero poi richiamare l'attenzione sul fatto che l'espansione studentesca graverà proprio sugli attuali assistenti e sui futuri ricercatori che sembra dovranno essere autorizzati, e che saranno gli ascari dell'università.

Con l'emendamento 31.16, come ha detto il senatore Sotgiu, intendiamo sostituire non soltanto l'articolo 31 ma anche gli articoli 32, 33 e 34. Con tale emendamento intendiamo porre il ricercatore in una posizione giuridica ed economica adeguata e rispondente alle necessità della stessa università. Prevediamo un programma per l'erogazione di almeno ventimila assegni biennali per la ricerca da attribuirsi mediante concorso nazionale bandito dal Ministero della pubblica istruzione secondo le richieste avanzate dai dipartimenti a norma dell'articolo 11 della presente legge. Quindi vogliamo che ogni biennio venga bandito un concorso al quale possano partecipare tutti coloro che sono in condizioni di fare i ricercatori. Il concorso deve essere nazionale e aperto a tutti. Quando diciamo che coloro che supereranno il concorso dovranno ricevere un assegno, cioè dovranno trovarsi in condizioni di sicurezza economica, intendiamo fare in modo che si elimini quella discriminazione che invece rimane secondo il testo della Commissione: infatti si consente di continuare a fare il ricercatore solo a chi ha una base economica familiare, mentre coloro che non hanno tale possibilità non possono diventare ricercatori. Secondo il nostro emendamento i beneficiari dell'assegno per la ricerca debbono godere anche delle varie assicurazioni e il servizio da essi prestato deve essere valutabile come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici. Il concorso dovrà essere effettuato seriamente e i relativi assegni consentiranno ai migliori, senza alcuna discriminazione, di diventare ricercatori e successivamente anche docenti.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 31.1 e 31.2, del senatore Trabucchi, e 31.15, del senatore Scardaccione, sono decaduti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il rela-

tore non può accettare l'emendamento 31.16, illustrato dal senatore Sotgiu, sostitutivo degli articoli 31, 32, 33 e 34.

La motivazione è duplice. Il primo motivo è fondamentale, perchè qui si presuppone, se ho capito bene, tutta un'altra figura di ricercatore, diversa da quella che la Commissione ha proposto e che evidentemente il relatore non può accettare. In secondo luogo il relatore non può accettarla perchè l'emendamento è sostitutivo di altri articoli, a proposito del ricercatore che non ha un ruolo, perciò non ha una stabilità ma si ferma alla università per tempo determinato.

La Commissione si è fatta carico di rendere questo posto del ricercatore appetibile, attraente e perciò ha stabilito in un determinato articolo di cui discuteremo più avanti per questi ricercatori degli sbocchi, che qui non sono compresi. Se accettassimo — a parte la posizione fondamentale — questo emendamento, ben pochi seguirebbero la strada del ricercatore universitario e noi creeremmo un vivaio teorico e non pratico.

Debbo dire, signor Presidente, che mentre dichiaro di non poter accettare questo emendamento non vorrei, a proposito del terzo comma del medesimo, che la non accettazione significasse preclusione di eventuali altre proposte analoghe. Evidentemente il relatore non accetta tutto, però vorrei pregare la Presidenza di stabilire una compatibilità con emendamenti che potranno essere proposti agli articoli 32 e 33: in questo caso all'articolo 32. Il relatore non desidera pronunciarsi adesso.

P R E S I D E N T E . L'emendamento è relativo all'articolo 31, quindi il problema si riproporrà all'articolo successivo.

B E R T O L A , relatore. Perciò la non approvazione non implica una preclusione?

P R E S I D E N T E . Non implica una preclusione.

BERTOLA, *relatore*. La ringrazio, signor Presidente.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.4, esporrò brevemente i motivi che ne impediscono l'accettazione. Qui si tende a confermare la figura dell'assistente universitario attuale e perciò nasce una difficoltà. Non è una questione di termini: chiamare una figura con un nome o con un altro dice poco e dice tanto; ma il fatto è che accettare questa proposta al primo comma vuol dire non accettare quanto la Commissione scrive a proposito dei compiti di questo ricercatore. È qui, tra l'altro, la differenza — e questo vale anche per il senatore Sotgiu — tra la figura del ricercatore così come è prevista nel testo proposto dalla Commissione e la figura dell'assistente attuale.

Due sono i motivi che la differenziano (due per soffermarsi molto in superficie e molto in fretta). Uno è che l'assistente attuale ha un ruolo ed il ricercatore non ce l'ha; l'altro è che qui si sono voluti precisare i compiti del ricercatore, che sono diversi dai compiti dell'attuale assistente, il quale è assistente alla cattedra, cioè è assistente di un docente; qui invece si è stabilito un triplice compito: una ricerca di studio personale, una collaborazione verso gli studenti, una collaborazione verso il dipartimento, cioè verso tutti i docenti del dipartimento e non esplicitamente al servizio con un vincolo per tutto il tempo di un docente soltanto. Per questi motivi non è possibile al relatore accettare l'emendamento 31.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.11 devo dire che la Commissione ha stabilito un periodo oltre la laurea, mentre con questo emendamento si propone il limite di età di 35 anni. Si tratta di un problema di ordine tecnico. La sostanza è uguale sia nel testo della Commissione che nell'emendamento. Si tratta, in sostanza, di stabilire un limite affinché questi ricercatori siano all'inizio della loro carriera ancora giovani. La Commissione ha preferito la formula dei 5 anni dopo la laurea. È una scelta tecnica per risolvere un certo problema. Il relatore accetta il testo della Commissione e di conseguenza non può accettare il testo proposto dal senatore Germanò e da altri

senatori, facendo comunque notare che lo scopo in fondo è lo stesso.

Il relatore non può accettare l'emendamento 31.12 perchè nell'articolo 31 del testo della Commissione la figura del ricercatore pare sia completa. Questo comma aggiuntivo lungo e analitico appesantisce e finisce, in fondo, per modificare tale figura.

L'emendamento 31.13 tende a sopprimere una semplice parolina, il « non », ma in questa piccola parolina è contenuto un grosso problema che vorrei chiarire chiedendo al Presidente il permesso di intrattenermi sull'argomento due minuti.

Senatore Chiariello, perchè la Commissione non vuole che il ricercatore sostituisca in questa particolare funzione il docente? Per evitare gli abusi! Ho già avuto occasione di dire e lo ripeto che questa riforma non si cala in un mondo ancora da scrivere, ma in un mondo già scritto: c'è tutta una esperienza dietro di noi. Purtroppo — e il senatore Chiariello lo sa meglio del relatore — sono molti i docenti che lasciano fare la lezione al proprio assistente non solo e non tanto per favorire quest'ultimo quanto per non essere impegnati loro stessi. E di questo ci siamo fatti carico. È vero che nascono dei problemi, ma la Commissione, almeno nella sua maggioranza, pensa di averli risolti. Quali sono, per esempio? Quello dell'assenza del docente. L'assenza di un docente di ruolo può essere breve o lunga. Se l'assenza è breve, di uno o due giorni, nulla impedisce, anzi è contemplato, che l'assistente lo sostituisca. Questi non lo sostituisce nel fare la lezione cattedratica ma raduna gli studenti in forma di seminario (uno dei compiti di questi ricercatori è quello di collaborare con gli studenti in forma di seminario) e li trattiene, cercando di mettere a profitto il tempo di assenza del docente in questo tipo di raduno o in esercitazioni. Se invece il tempo di assenza è più lungo, abbiamo previsto la supplenza sulla quale abbiamo lasciato una certa mano libera alla università. E nulla impedisce che l'università dia la supplenza ad una persona di sua fiducia, ritenuta competente, che potrebbe anche essere — mi pare che il testo non lo escluda — il ricercatore. Ma se noi facessimo cadere questo divieto di sostituire nella fun-

zione specifica il docente, correremmo il pericolo di cadere in una serie di abusi che purtroppo sono già avvenuti e in parte almeno stanno avvenendo. Spero di aver convinto il senatore Chiariello a non insistere su questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.5 vorrei che i presentatori si riservassero di presentarlo in sede di norme transitorie, perchè a me pare proprio che questo emendamento sia una norma transitoria: « È nulla ogni prova di esame sostenuta dagli studenti davanti a commissioni di cui facciano parte assistenti universitari ». Dal momento che il problema degli assistenti non interviene mai in tutto il testo della Commissione e per quanto riguarda la struttura e la figura dell'attuale assistente, nel testo della Commissione interviene soltanto nelle norme transitorie, se i senatori presentatori dell'emendamento lo ritengono opportuno, vedremo poi di esaminarlo allora.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, acconsente allora a ritirare l'emendamento 31.5, riservandosi di ripresentarlo in altra sede?

F I L E T T I . Sì, signor Presidente.

B E R T O L A , relatore. L'emendamento 31.10 presentato dai senatori Salari e Zaccari, fatto proprio dal senatore Baldini, tende ad estendere i concorsi per ricercatori anche agli stranieri che abbiano titoli di studio riconosciuti dall'università secondo una norma che non abbiamo ancora esaminato e che la Commissione propone all'articolo 53. La risposta che il relatore dà al senatore Baldini vale anche per l'emendamento 31.7. Poichè abbiamo stabilito il diritto per gli stranieri di partecipare al concorso e non li abbiamo immessi in ruolo solo perchè c'è una difficoltà di ordine costituzionale, nella sostanza, la maggioranza della Commissione è favorevole ad estendere anche agli stranieri la partecipazione ai concorsi per ricercatori; però, nell'esaminare questo emendamento, la Commissione si è fatta carico di una preoccupazione: il numero degli stranieri partecipanti può essere numeroso e il numero dei posti di ricercatore è limitato dalle disponibilità finanziarie. Siamo pure generosi verso

gli stranieri, ma dobbiamo tutelare un poco anche gli interessi nazionali; non vorremmo che questa generosità verso gli stranieri finisse per rappresentare un danno nei confronti dei giovani italiani che vogliono partecipare a questi concorsi. Propongo quindi, insieme ad altri colleghi, di inserire, all'ultimo comma dell'articolo 31, dopo le parole: « ricercatori universitari »; le altre: « anche stranieri ». Con questo emendamento la Commissione accetterebbe la sostanza di quanto propone il senatore Baldini, ma riserva tutti i posti finanziati dallo Stato ai giovani che aspirano a fare i ricercatori, di cittadinanza italiana, e li ammette a questo concorso soltanto nell'ambito delle possibilità finanziarie delle singole università. Sembra che con questo emendamento la Commissione possa accettare la proposta del senatore Baldini tutelando anche i giusti interessi dei giovani italiani che aspirano a fare i ricercatori.

P R E S I D E N T E . Come ha testè annunciato il senatore Bertola, è stato da lui presentato insieme ad altri senatori un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

All'ultimo comma, dopo le parole: « ricercatori universitari », inserire le altre: « anche stranieri ».

31.22 BERTOLA, CODIGNOLA, DE LEONI, CARRARO, BALDINI, COLLEONI, BURTULO, VARALDO, SERRA

P R E S I D E N T E . Senatore Baldini, è d'accordo con questo emendamento?

B A L D I N I . Sono d'accordo e quindi ritiro l'emendamento 31.10.

B E R T O L A , relatore. Con questa proposta, signor Presidente, sembra al relatore che sia assorbito l'emendamento 31.7 proposto dal senatore Nencioni e da altri senatori.

F I L E T T I . Per quanto riguarda la partecipazione degli studiosi non laureati?

B E R T O L A , relatore. Dobbiamo riferirci ad un comma di un articolo che non abbiamo ancora esaminato. Non possiamo

ammettere che gli stranieri possono partecipare a questo concorso anche se non laureati...

F I L E T T I . Cittadini o stranieri...

B E R T O L A , relatore. La Commissione crede opportuno che per i cittadini italiani occorra la laurea mentre per i cittadini stranieri che non hanno la laurea la Commissione regolamenterà (se il senatore proponente di questo comma aggiuntivo consulta l'articolo 53 avremo modo di discuterne) la situazione in questo modo: diamo la possibilità alle singole università di valutare i titoli posseduti dagli stranieri ai fini della continuazione degli studi. Potremmo dare anche il compito di valutarli ai fini del concorso per ricercatori, ma non sembra alla Commissione che sia opportuno aprire le porte dei concorsi per ricercatori a chiunque; gli italiani debbono avere la laurea, gli stranieri un certo titolo di studio che abbia più o meno il valore del titolo italiano.

Per questo motivo il relatore non può accettare l'emendamento 31.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.8 proposto dal senatore Nencioni e da altri senatori...

P R E S I D E N T E . La prima parte è stata ritirata.

B E R T O L A , relatore. La seconda parte non è accettabile perchè si parla ancora di cattedre. Il relatore è d'accordo sul testo della soluzione tecnica proposta dalla Commissione e non può accettare quella proposta dai senatori Nencioni, Crollalanza ed altri.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Sempre brevemente, signor Presidente, condividendo le motivazioni del relatore: no al 31.16, no al 31.4, no al 31.11, sì al 31.17, no al 31.12, no al 31.13, sì al 31.18, sì al 31.19, no al 31.7, no al 31.8, sì al 31.20, al 31.21 e al 31.22.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 31.16, del senatore Sotgiu e di al-

tri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo, con la correzione fatta presente dal senatore Sotgiu. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.4, del senatore Nencioni e di altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.11, del senatore Germanò e di altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.17, proposto dai senatori Bertola e Codignola e accolto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.12, del senatore Germanò e di altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.13, del senatore Germanò e di altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.18, proposto dai senatori Bertola e Codignola e accolto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.19, proposto dai senatori Bertola e Codignola e accolto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.7, del senatore Nencioni e di altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 31.8, del senatore Nencioni e di altri senatori, dalle parole: « I vincitori », non accolta nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 31.20, proposto dai senatori Bertola e Codignola e accolto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.21, dei senatori Bertola e Codignola, con il subemendamento 31.21/1, proposto dal senatore Carraro e da altri senatori, accolti dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.22, presentato dal senatore Bertola e da altri senatori, ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 32.

(Assegni per i ricercatori).

L'assegno è individuale e indivisibile. Esso è attribuito per un quinquennio e il suo importo lordo annuo è di lire 2.000.000 per i primi due anni, e di lire 2.500.000 per i successivi. La corresponsione è effettuata, nel corso dell'anno, in dodici rate mensili di uguale ammontare.

Al ricercatore universitario che durante tale quinquennio consegua il dottorato di ricerca, l'assegno è confermato per un altro biennio. Un'ulteriore proroga può essere concessa, per non oltre due anni, con motivata deliberazione del consiglio di dipartimento.

Il consiglio medesimo può inoltre, per riconosciuto valore dell'attività scientifica

del ricercatore universitario, deliberare detta conferma ed altresì l'ulteriore proroga dell'assegno, nei termini sopra precisati, anche se l'interessato non abbia conseguito il menzionato titolo di dottore di ricerca.

L'ammontare annuo lordo dell'assegno, nei periodi di conferma e di ulteriore proroga di cui ai due precedenti commi, è di lire 3.000.000.

Gli assegni di cui al presente articolo si intendono compresi fra quelli considerati dal punto 1) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, come risulta modificato dalla legge 14 maggio 1965, n. 504.

I ricercatori universitari sono obbligatoriamente soggetti all'assicurazione generale di invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione di malattia, nonchè, nei casi stabiliti, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. All'iscrizione relativa provvede l'amministrazione dell'ateneo, con i criteri di ripartizione dei rispettivi oneri osservati per il personale non di ruolo dello Stato.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 32.

A R N O N E , *Segretario:*

Al primo comma, sostituire le parole: « lire 2.000.000 » e « lire 2.500.000 », con le altre: « lire 2.500.000 » e « lire 3.000.000 ».

32.8

CODIGNOLA

Al primo comma, sostituire le parole: « di lire 2.000.000 per i primi due anni, e di lire 2.500.000 per i successivi. » con le altre: « di lire 4.000.000 per i primi due anni, e di lire 5.000.000 per i successivi. ».

32.1

TRABUCCHI

Al secondo comma, sostituire le parole: « consiglio di Dipartimento » con le altre: « Consiglio di Facoltà ».

32.5

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo, ed aggiungere alla fine del primo le parole: « per l'importo di lire 3.500.000 annue; può essere confermato anche a chi non abbia conseguito il dottorato di ricerca, con motivata deliberazione del consiglio di dipartimento ».

32.9 CODIGNOLA

Sopprimere il terzo comma.

32.7 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Al quarto comma, sostituire le parole: « di lire 3.000.000 » con le altre: « di lire 6 milioni ».

32.2 TRABUCCHI

Sostituire l'ultima comma con il seguente:

« Per tutto il resto compete agli assistenti universitari il trattamento proprio dei dipendenti dello Stato, se prestano servizio presso le università statali, e dei dipendenti degli altri enti pubblici, se prestano servizio presso le università libere. Detto trattamento comprende anche le prestazioni assistenziali, assicurative e previdenziali ».

32.6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I ricercatori che negli ospedali e nelle cliniche esercitano funzioni di assistente e di aiuto, percepiscono un assegno corrispondente a quello degli assistenti ed aiuti ospedalieri. L'assegno di ricerca è corrisposto in aggiunta ma il relativo ammontare è ridotto alla metà ».

32.3 TRABUCCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il ricercatore può svolgere la sua attività anche presso università straniere. In tal caso, egli ha diritto alla corresponsione dell'assegno per la durata massima d'un anno; il Dipartimento al quale è assegnato può con-

sentire la corresponsione per un secondo anno se lo stato delle ricerche in corso renda indispensabile l'ulteriore permanenza del ricercatore all'estero ».

32.10 CARRARO, CODIGNOLA

Sostituire, ove ricorrono, le parole: « ricercatore universitario » con le altre: « assistente universitario ».

32.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 32.8, 32.9 e 32.10. La questione principale su cui richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea è l'ammontare degli assegni assicurati ai ricercatori. Secondo il meccanismo della legge sarebbe previsto un assegno di due milioni per il primo biennio del quinquennio e di due milioni e mezzo per i successivi tre anni. Inoltre si prevede per le ulteriori proroghe un assegno di tre milioni.

Considerata la durata notevole nel tempo che si attribuisce all'istituto del ricercatore, come Commissione, pensiamo che si debba fare uno sforzo per portare il livello retributivo ad una condizione superiore, a meno che non si possa pensare ad agganciarlo ad un coefficiente, perchè indubbiamente il sistema che si usa nella legge, sia pure con la modifica che noi proponiamo, presenta il difetto di fissare l'importo di un assegno indipendentemente dalle eventuali fluttuazioni della moneta.

Quindi la prima proposta che noi facciamo è di sostituire le parole: « due milioni » e « due milioni cinquecentomila », rispettivamente, con le altre: « due milioni cinquecentomila » e « tre milioni ».

Nel successivo emendamento, il 32.9, si dice che può essere confermato l'assegno anche a chi non abbia conseguito il dottorato di ricerca, con motivata deliberazione del consiglio di dipartimento. Attualmente, la

conferma dopo il quinquennio è prevista dal secondo comma dell'articolo come automatica nel caso in cui sia stato conseguito il dottorato di ricerca, mentre diventa facoltativa nel caso che il dottorato non ci sia. Successivamente, nei commi terzo e quarto, si prevede una ulteriore proroga eventuale da sette a nove anni. Il nostro emendamento non si limita quindi a sostituire l'ultima parte del secondo comma, ma sostituisce integralmente anche il terzo e il quarto comma, per cui complessivamente si ha un comma unico che dice: « Al ricercatore universitario che durante tale quinquennio consegue il dottorato di ricerca, l'assegno è confermato per un altro biennio, per l'importo di lire 3.500.000 annue; può essere confermato anche a chi non abbia conseguito il dottorato di ricerca, con motivata deliberazione del consiglio di dipartimento ».

In sostanza bisognerebbe apportare una modifica al titolo dell'emendamento e specificare che esso tende alla soppressione del secondo periodo del secondo comma, nonché dei commi terzo e quarto. Con questo emendamento — come ho già detto — eliminiamo la possibilità di un'ulteriore proroga da sette a nove anni, restando un'unica proroga possibile fino a sette anni, proroga concessa di diritto a chi ha già conseguito il dottorato di ricerca e facoltativa negli altri casi, su motivata deliberazione del consiglio di dipartimento.

CHIARIELLO. Ma quando uno è nominato dottore di ricerca non finisce la sua qualifica di ricercatore?

CODIGNOLA. Sì, ma può capitare che vi sia uno studioso che sta ancora svolgendo un lavoro scientifico per cui non ha potuto ancora conseguire il dottorato di ricerca. Evidentemente non possiamo in questo caso togliergli l'assegno finché non abbia terminato questo lavoro.

CHIARIELLO. Ma se è stato nominato dottore di ricerca passa in un'altra categoria, nella quale l'assegno è già sicuro. Allora perchè dobbiamo preoccuparci?

CODIGNOLA. La proposta della Commissione all'articolo 32 prevede che l'as-

segno possa essere confermato per altri due anni a chi abbia ottenuto il dottorato di ricerca. Questo studioso può non avere ancora ottenuto il posto di professore, può non aver vinto il concorso. Allora, essendo dottore di ricerca, gli si concede di disporre ancora di un assegno per un biennio al massimo per continuare i suoi studi, in attesa di entrare nei ruoli universitari se ha partecipato al concorso. Questa la *ratio legis* della Commissione.

CHIARIELLO. Io dicevo questo: essendo stato nominato dottore di ricerca, quanto tempo resta tale?

CODIGNOLA. Mi pare che ci sia un equivoco, senatore Chiariello. Il dottorato di ricerca è un titolo permanente, però chi è dottore di ricerca ha il diritto di vedersi prorogata la borsa per un massimo di due anni per poter continuare i suoi studi, possibilmente fino al momento dell'accesso all'insegnamento universitario. Questo il senso dell'articolo 32, comma secondo.

PRESIDENTE. Senatore Codignola, nella richiesta del senatore Chiariello c'è una parte che merita di non essere elusa: quella relativa all'ulteriore proroga di non oltre due anni che era prevista al secondo periodo del secondo comma.

CODIGNOLA. Questa proroga viene soppressa con la nostra proposta. Il secondo comma viene cioè a prevedere una sola conferma di un biennio dopo il quinquennio.

Circa l'ultimo emendamento aggiuntivo, in esso si prevede il caso che il ricercatore fornito di assegno compia le sue funzioni di ricerca anche presso le università straniere; in questo caso si consente che egli possa lavorare all'estero, per la durata massima di un anno, che può essere prorogato di un altro anno a giudizio del dipartimento. Ci è sembrato necessario prevedere il caso che questo giovane studioso lavori anche all'estero e non solo nel suo dipartimento di origine. In tal caso il suo lavoro deve essere controllato e seguito dal dipartimento stesso.

PRESIDENTE. Come ha testè annunciato il senatore Codignola, l'emenda-

mento 32.9 da lui presentato deve essere così modificato: « Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo, ed aggiungere alla fine del primo le parole: " per l'importo di lire 3.500.000 annue; può essere confermato anche a chi non abbia conseguito il dottorato di ricerca, con motivata deliberazione del consiglio di dipartimento ". Conseguentemente sopprimere il terzo ed il quarto comma ».

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. L'emendamento 32.7, da noi presentato, tende a sopprimere il terzo comma. Posso anche ritirare l'emendamento, ma resto fermo al concetto precedente: se uno è diventato dottore di ricerca, ha ancora bisogno dell'assegno del ricercatore? Allora il dottorato è un'altra categoria...

PRESIDENTE. È un ricercatore che ha conseguito nel frattempo un titolo.

CHIARIELLO. Ma allora che cosa fa questo ricercatore? Deve avere uno stipendio o no?

PRESIDENTE. No, si tratta di un titolo puramente accademico.

CHIARIELLO. È un po' come una croce di cavaliere allora? Comunque, se il dottore di ricerca non deve essere pagato, non so più che dire. Puntualizzo soltanto quanto sia precaria la carriera universitaria in questo modo, che non dà nessuna garanzia ai giovani, solo degli assegni per un numero imprecisato di anni, ma senza alcun traguardo serio. Si deve arrivare al docente unico, con tutte le sue incognite, perchè si possa parlare di inizio di carriera. In conclusione, ritiro l'emendamento.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 32.5 perchè è precluso dalle precedenti votazioni, così come ritiro il 32.4 per lo stesso motivo. Mantengo l'emendamento 32.6 sostituendo le parole « assistenti universitari » con le parole « ricercatori universitari ». In argomento rilevo che è opportuno fare una distinzione tra i dipendenti dello Stato e i dipendenti degli altri enti pubblici. A tal fine si è presentato questo emendamento con il quale si dice che per tutto il resto, oltre agli assegni, ai ricercatori compete il trattamento proprio dei dipendenti dello Stato se prestano servizio presso le università statali, e dei dipendenti degli altri enti pubblici se prestano servizio presso le università libere.

L'ultima parte dell'emendamento non fa che recepire quanto già è stato accolto nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 32.1, 32.2 e 32.3, del senatore Trabucchi, sono decaduti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, mi rivolgo in modo particolare all'onorevole Ministro perchè desidero anzitutto parlare di una questione di carattere finanziario. Il senatore Codignola propone un aumento degli assegni di lire 500.000, il che porta gli assegni rispettivamente a 2.500.000 e a 3.000.000. Lo stesso senatore Codignola, nella sua esposizione, ha fatto capire che vedrebbe volentieri sostituita questa proposta da un'altra, che non può partire che dal Ministro, con la quale si evitassero queste cifre in assoluto e si legasse l'entità di questi assegni ad un coefficiente o ad un parametro degli attuali dipendenti dello Stato.

Il relatore si dichiara d'accordo sulla proposta del senatore Codignola, però deve far presente all'onorevole Ministro che se la proposta stessa rimane così com'è, rimanendo invariate le tabelle successive, l'aumento degli assegni finisce per coincidere con una diminuzione dei posti di ricercatore. Su questo punto il relatore non è d'accordo e

penso che non sia d'accordo nemmeno il senatore Codignola. Evidentemente il senatore Codignola pensa poi di portare una modifica nelle tabelle; e il relatore desidera dirlo subito perchè il Ministro lo sappia in anticipo.

Se l'onorevole Ministro volesse accettare la proposta del senatore Codignola di trovare il modo di non stabilire gli assegni in cifre fisse ma di legarli ai coefficienti, o meglio ancora ai parametri, il relatore sarebbe il primo ad essere d'accordo. Infatti il relatore, che pure è d'accordo sia sul testo della Commissione che su quello proposto dal senatore Codignola, comprende che, stabilendo delle cifre fisse, ogni modifica di tali cifre importerebbe una modifica della legge. Se invece leghiamo queste cifre ai coefficienti o ai parametri, spostando i coefficienti o i parametri automaticamente vengono spostati — e in genere lo spostamento è in aumento, non in diminuzione — anche i valori in denaro di questi assegni.

Ecco perchè il relatore, pur essendo d'accordo sull'emendamento Codignola, desidera far presenti al Ministro le conseguenze di questi aumenti che portano un aumento nelle tabelle (infatti il relatore accetterebbe malvolentieri di diminuire il numero dei posti di ricercatori che sono già piuttosto limitati) e rivolge un invito al Governo, attraverso il Ministro della pubblica istruzione, a trasformare questi valori assoluti in valori legati a coefficienti o parametri.

Questo per quanto riguarda l'emendamento 32.8 del senatore Codignola.

Per quanto riguarda l'emendamento 32.9, nella formulazione espressa dal senatore Codignola, che è sempre legato a quanto detto prima, il relatore fa presente che con l'accettazione dell'emendamento 32.9, proposto dal senatore Codignola, non cade soltanto la seconda parte del comma secondo ma cadono anche i commi terzo e quarto.

In altre parole, perchè sia chiaro che cosa si propone, come diventa questo secondo comma che assorbe anche il comma terzo e quarto? Diventa in questo modo: è vinto il concorso per ricercatore — e le modalità del concorso saranno decise dal Ministero secondo quanto abbiamo stabilito nell'articolo precedente — ed allora il ricercatore ha un'assicurazione, direi quasi un contratto

per cinque anni. Questo contratto è di diritto allungabile di altri due anni per chi consegue il dottorato di ricerca e invece può essere, a giudizio del dipartimento, allungabile di questi due anni per chi non ha ottenuto il dottorato di ricerca. Ma l'intenzione — l'ha già illustrata il senatore Codignola — è di riferirsi a chi non ha il dottorato di ricerca ma è in via di ottenerlo e non ha completato le sue ricerche.

Pertanto, accettando la proposta del senatore Codignola, ed il relatore l'accetta, il termine di cinque più due, vuoi per chi ottiene il dottorato di ricerca, vuoi per chi non lo ha ancora, a giudizio del dipartimento, fa sì che per i due anni siano spostati gli assegni che da 3 milioni passerebbero a 3 milioni e mezzo. Vale sempre quanto ho detto un momento fa a proposito del primo emendamento del senatore Codignola.

Per quanto riguarda il 32.6, con le modifiche apportate, io intendo far notare ai presentatori che questo argomento è già stato previsto, se ho capito bene il senso della proposta. Qui abbiamo stabilito che dagli enti pubblici possono essere comandati come ricercatori questi docenti, purchè il dipartimento accetti. In questo caso che cosa avviene? Se sono comandati lo stipendio rimane quello che avevano precedentemente ed è a carico dell'amministrazione che li comanda. Mi pare che questo lo abbiamo già regolamentato, se è questo che l'emendamento vuol dire.

Evidentemente non può mutare lo stipendio di uno che è comandato con l'assegno del ricercatore. Questo non è ammissibile. Potrebbe darsi solo il caso, ma prevedo molto difficile, che il suo stipendio sia inferiore all'assegno; ma allora questa è una norma che è già applicata in tutta l'amministrazione dello Stato e che vale anche in questo caso, cioè vale sempre il trattamento migliore e viene data la differenza in forma di assegno personale.

F I L E T T I. Con questo chiarimento ritiro l'emendamento.

B E R T O L A, *relatore*. Accetto l'emendamento proposto dal senatore Carraro e dal senatore Codignola; è già stato illustrato e non ho niente da aggiungere.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, io sono sostanzialmente d'accordo con il nuovo sistema che gli emendamenti Codignola ipotizzano per questo articolo. Questo nuovo sistema, che elimina i commi secondo, terzo e quarto unificando il secondo con il resto dell'articolo, ha anche il vantaggio, a mio avviso, di eliminare quell'eccessivo prolungamento, che era previsto, di ulteriori due anni, almeno come possibilità, e di mantenere questa funzione, questa attività del ricercatore in limiti di tempo massimi tali da caratterizzare questa figura come una figura che in nessun modo possa assimilarsi all'idea di un ruolo secondo la concezione tradizionale dei ruoli nel nostro ordinamento.

In questo senso la figura del ricercatore è una figura che necessariamente viene retribuita con assegno in base a forme quasi analoghe alla borsa di studio, appunto perchè manca un qualsiasi incardinamento di tipo tradizionale e per questo è una figura del tutto diversa dalla tradizionale figura dell'assistente anche dal punto di vista giuridico.

Credo che questo sistema che propone il senatore Codignola — del resto era già previsto nel testo, ma la proposta Codignola lo snellisce e lo rende più efficiente — dia sostanzialmente soddisfazione anche alle preoccupazioni più autentiche che possono intravedersi dietro lo stesso emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo comunista. Ritengo però che la soluzione proposta sia quella giusta perchè un minimo di stabilità, di coerenza e l'aggancio col dottorato di ricerca vanno pure garantiti.

Capisco anche la preoccupazione del senatore Codignola di consentire una retribuzione un po' più adeguata di quella che qui abbiamo previsto. Un po' meno capisco la preoccupazione di riferirsi al coefficiente, perchè in un certo senso (è una sfumatura formale) il riferirsi al coefficiente richiamerebbe in un qualche modo questa idea del ruolo, questa idea dello *status* quasi impiegatizio, nell'università, mentre la cifra fissa, questa retribuzione per assegno, meglio defi-

niscono questa nuova agilità e questa nuova snellezza, in fondo da contrattista, della figura del ricercatore.

Ecco perchè preferisco la statuizione di una somma. Però, signor Presidente, mi trovo in notevole difficoltà in questo momento ad accettare il merito delle proposte. Perchè questo? Perchè accettandolo o accettiamo implicitamente la riduzione del numero dei ricercatori universitari, come ha detto molto bene il senatore Bertola, e allora facciamo una scelta che ha un che di positivo sul piano delle retribuzioni, ma che ci porta a una riduzione del numero, il che certamente non è cosa semplice nè cosa che giudichiamo senz'altro positiva, oppure, se intendiamo mantenere lo stesso numero, si apre un problema di aumento dell'onere.

Di fronte a tale problema, signor Presidente, chiederei che questo discorso, che del resto per la verità è di breve momento, poichè abbiamo da farne un altro su argomenti analoghi un po' più sostanziosi, argomenti che abbiamo accantonato in sede di articoli 27 e 28, possa essere assunto contestualmente in questo confronto che dobbiamo rapidamente fare. Che cosa vuol dire questo, signor Presidente? Che chiedo l'accantonamento anche dell'articolo 32? Se fosse possibile — e in questo mi rimetto a lei — non chiederei tale accantonamento, ma chiederei di votare l'articolo 32 così come risulta con l'approvazione degli emendamenti Codignola, lasciando — ecco quello che non so se è possibile fare — i puntini sospensivi sulle cifre.

P R E S I D E N T E . Non è possibile. Sarebbe possibile votarlo così come è con le cifre proposte dai due emendamenti, salvo risolvere dopo in sede di tabelle il problema dei numeri delle borse e dell'aumento delle rispettive dotazioni. Il problema si porrebbe sempre alla fine.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei spiegare che c'è l'esigenza di fare dei conti perchè potrebbe anche darsi che poi non ci sia un aggravio di spesa; infatti, dal momento che si elimina l'ulteriore biennio, può anche essere che grosso modo

ci stiamo anche nella previsione attuale. Non sono però dei calcoli che posso improvvisare in questo momento; ma debbo fare una verifica perchè poi il biennio è anche un fatto eventuale e pertanto non è quantificabile con certezza assoluta. Vi è, quindi, questa esigenza di riflessione, perchè adesso non so quale può essere la soluzione.

PRESIDENTE. A giudizio della Presidenza, il problema merita l'accantonamento dell'articolo: si tratta di permettere al Governo di dare delle garanzie sulla copertura ed anche sul numero delle borse che verrebbero ad usufruire di un migliore trattamento. Quindi non essendovi osservazioni, la proposta di accantonare l'articolo 32 è accolta.

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Art. 33.

(Adempimenti e decadenza)

I modi di adempimento dei compiti assegnati al ricercatore, a norma di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 31, sono stabiliti dal consiglio del dipartimento interessato.

Nei casi di gravi inadempienze, la giunta di ateneo decide la decadenza dell'assegno, su motivata proposta del consiglio di dipartimento.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

ARNONE, Segretario:

Sopprimere il primo comma.

33.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Nei casi di gravi inadempienze ai propri doveri, il Senato accademico può decidere la decadenza dell'assistente universitario dal proprio ufficio, su motivate proposte del Consiglio di facoltà.

Per gli assistenti universitari valgono le norme stabilite in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici dipendenti. ».

33.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Aggiungere, alla fine del secondo comma, il seguente periodo:

« Avverso tale decisione l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale universitario ».

33.3 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Per quanto riguarda l'emendamento 33.2 sono da sostituire le parole: « di facoltà » con le parole: « di dipartimento ». Inoltre, per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, le parole: « gli assistenti universitari » si devono sostituire con le parole: « i ricercatori ».

L'emendamento 33.1 resta così com'è, cioè tende a sopprimere il primo comma dell'articolo. Facciamo presente che la norma contenuta nel primo comma ci sembra alquanto drastica, per cui sarebbe opportuno dare una maggiore discrezionalità ai ricercatori nell'adempimento dei loro compiti.

Per quanto riguarda l'emendamento 33.2, rileviamo che la norma presentata dalla Commissione è troppo restrittiva perchè prevede soltanto, ed in maniera molto drastica, la decadenza dall'assegno in caso di gravi inadempienze, senza discernere tra una

inadempienza e l'altra in ordine alla gravità. È per questo che si è cercato con l'emendamento di attuare un principio di gradualità oggettiva e di uguaglianza soggettiva per cui sembra necessario che i ricercatori universitari, siano sottoposti alle stesse regole di disciplina di tutte le altre categorie dei pubblici dipendenti. Insistiamo, quindi, affinché sia approvato il nostro testo che è meno restrittivo e drastico di quello presentato dalla Commissione.

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Signor Presidente, con l'emendamento 33.3 abbiamo inteso aggiungere una piccola frase affinché non si precluda all'interessato, con un provvedimento così drastico, di poter ricorrere al consiglio nazionale universitario. Infatti non si tratta semplicemente di togliere l'assegno, ma di spezzare una carriera di una persona; e prima di fare questo, se questa persona vuol ricorrere al consiglio nazionale universitario, gli si dia la possibilità di esercitare questo diritto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, dichiara subito di accettare l'emendamento 33.3 proposto dal senatore Germanò e da altri senatori ed illustrato dal senatore Chiariello. Con tale accettazione ritengo che sia assorbito, almeno in parte, l'emendamento 33.2 che, così come è formulato, la Commissione non potrebbe accettare.

FILETTI. Nell'articolo si dice che la giunta di ateneo decide la decadenza dell'assegno in caso di inadempienza. Non sembra troppo drastica questa disposizione? Non sarebbe più opportuno attenuarla con provvedimenti di una certa gradualità? Comunque insisto per la votazione dell'emendamento 33.2.

BERTOLA, *relatore*. Esprimo allora parere contrario, in quanto mi sembra che il testo, così come è formulato dalla Commissione con l'aggiunta proposta dal senatore Germanò, risolva ogni problema.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con la Commissione: favorevole senz'altro all'emendamento 33.3 che mi sembra giusto in quanto si tratta di un principio di carattere generale. Credo che le preoccupazioni che potevano nascere non abbiano più alcuna ragione d'essere. Sono contrario agli emendamenti 33.1 e 33.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.3 presentato dal senatore Germanò e da altri senatori ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,55).